SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 14 ottobre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1999, n. **352.**

Regolamento recante norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti i regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, ed in particolare l'articolo 8, comma 3;

Acquisito il parere della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 1998;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni dell'8 gennaio e del 15 gennaio 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Tenuto conto delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16 marzo e del 23 luglio 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministro della difesa, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per la solidarietà sociale;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Composizione Ufficio nazionale

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per «legge», la legge 8 luglio 1998, n. 230, recante nuove norme in materia di obiezione di coscienza;

b) per «Ufficio nazionale», l'Ufficio nazionale per il servizio civile, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge;

c) per «direttore generale», il direttore dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, nominato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge.

2. Il direttore generale svolge le funzioni proprie degli incarichi di funzioni dirigenziali generali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, e cura i rapporti con il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i Dipartimenti e gli uffici della stessa Presidenza. Nello svolgimento di dette funzioni il Direttore generale si avvale di una segreteria particolare alle sue dirette dipendenze.

3. Per lo svolgimento dei compiti assegnati, l'Ufficio nazionale si articola in: ufficio di segreteria generale; ufficio del servizio civile e ufficio amministrativo, del personale, degli affari legali e del contenzioso. L'ufficio del servizio civile è struttura di livello dirigenziale generale ed è diretto da un dirigente generale ed articolato in servizi di livello dirigenziale. L'ufficio di segreteria generale e l'ufficio amministrativo, del personale, degli affari legali e del contenzioso sono strutture dirette da altro personale dirigente e sono articolati in servizi di livello dirigenziale. L'Ufficio nazionale dispone di sedi regionali, ubicate presso il commissariato del Governo ovvero, previe intese con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, in altre strutture ubicate a livello regionale.

4. Con direttiva adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *e),* della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei Ministri determina i principi e gli obiettivi delle convenzioni e degli accordi previsti dall'articolo 8 della legge, i criteri generali per la programmazione degli interventi dell'Ufficio nazionale, nonché i parametri di valutazione delle attività e gli altri elementi da considerare nello schema della relazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri, predisposta dall'Ufficio nazionale.

Art. 2.

Attribuzioni degli uffici

1. L'ufficio di segreteria generale cura: la programmazione del servizio civile; la predisposizione delle forme di ricerca e sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta e la predisposizione dei piani di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *h),* della legge; la definizione dei protocolli e delle convenzioni per il servizio civile all'estero, l'elaborazione delle intese bilaterali previste all'articolo 9, comma 5, della legge, ed i rapporti con l'Unione europea, le organizzazioni internazionali e gli altri Paesi in materia di servizio civile, i rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predisponendo i protocolli d'intesa di cui all'articolo 8; le relazioni con il pubblico; la progettazione, l'organizzazione e la gestione del sistema informativo permanente di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *g)*, della legge; la progettazione e l'organizzazione

delle campagne informative annuali in collaborazione con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; i rapporti con il Ministero della difesa per il coordinamento delle informazioni da fornire ai giovani chiamati alla leva, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504; l'attività ispettiva e di controllo sugli enti convenzionati e sugli obiettori in servizio; i rapporti con le prefetture nei casi previsti all'articolo 8, comma 2, lettera *d)*, della legge; l'attuazione del programma delle verifiche a campione e di quelle periodiche sugli enti con più di 100 obiettori. L'ufficio si articola in non più di quattro servizi.

2. L'ufficio del servizio civile cura: l'organizzazione e la gestione della chiamata in servizio degli obiettori e dell'impiego tramite assegnazioni alle amministrazioni dello Stato, agli enti e alle organizzazioni convenzionati; la predisposizione della lista degli obiettori di coscienza e dell'elenco degli obiettori di coscienza soggetti a richiamo; l'ammissione, a decorrere dal 1° gennaio 2000, al servizio civile degli obiettori che ne facciano richiesta ed il relativo accertamento, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 e del comma 1 dell'articolo 9 della legge, dell'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2 della legge; la stipula e l'aggiornamento delle convenzioni di cui all'articolo 8, comma 2, della legge e la definizione dei progetti di impiego; la gestione dell'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge; la programmazione delle attività di formazione degli obiettori e aggiornamento dei responsabili degli enti e delle organizzazioni. L'ufficio si articola in non più di quattro servizi.

3. L'ufficio amministrativo, del personale, degli affari legali e del contenzioso cura: gli adempimenti amministrativi e contabili di cui all'articolo 7; la gestione del personale in servizio presso la sede centrale e le sedi periferiche; la predisposizione dei provvedimenti previsti dal regolamento generale di disciplina di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *i)*, della legge; l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, comma 3, all'articolo 17, comma 4, e all'articolo 18, comma 1, della legge; la gestione della dotazione di attrezzature informatiche ed elettroniche e dei programmi a disposizione dell'ufficio e delle sedi regionali; l'attivazione delle procedure per la sicurezza delle informazioni e degli archivi informatici e per la certificazione della firma elettronica. L'ufficio si articola in non più di quattro servizi.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con proprio decreto, alla articolazione degli uffici in servizi, e alla relativa dotazione organica.

Art. 3.

Sedi regionali

1. Le sedi regionali curano:

a) i rapporti con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti convenzionati e le loro sedi periferiche e i soggetti interessati all'obiezione di coscienza nell'ambito del territorio di competenza, in base a quanto previsto dai protocolli di cui all'articolo 8;

b) l'acquisizione degli elementi necessari all'espletamento dell'attività ispettiva e di controllo sugli enti convenzionati e sugli obiettori di coscienza in servizio;

c) il rapporto con le strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale;

d) la ricezione da parte degli enti convenzionati e delle loro sedi periferiche dello stato di servizio degli obiettori di coscienza su base periodica e l'inserimento dei dati nel sistema informatico;

e) la conservazione in forma elettronica dell'albo regionale degli enti convenzionati;

f) le attività, indicate dal Direttore generale, per l'ammissione, a decorrere dal 1° gennaio 2000, dei giovani della regione di competenza e l'inserimento dei dati relativi nel sistema informatico;

g) ogni altra funzione loro attribuita dal Direttore generale.

Art. 4.

Adempimenti del Ministero della difesa

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministero della difesa - Direzione generale della leva e del reclutamento obbligatorio provvede a trasmettere all'Ufficio nazionale:

a) le convenzioni stipulate dal Ministero della difesa per l'impiego degli obiettori di coscienza ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la documentazione afferente l'impiego degli obiettori di coscienza, i criteri di assegnazione degli stessi agli enti convenzionati, le informative concernenti la funzionalità degli stessi enti;

c) copia dei programmi informatici predisposti per l'ammissione al servizio civile, per la verifica delle cause ostative, per la gestione del contingente, per la chiamata in servizio e per l'assegnazione alle amministrazioni dello Stato, enti ed organizzazioni convenzionati;

d) a decorrere dal 1° gennaio 2000, trasmette tutte le domande presentate ai sensi dell'articolo 4 della legge, corredate della documentazione prevista e non ancora trasmesse nei termini di cui all'articolo 6.

2. Alla data della assunzione da parte dell'Ufficio nazionale della responsabilità della gestione del contingente, della chiamata in servizio degli obiettori e della assegnazione alle amministrazioni dello Stato, enti ed organizzazioni convenzionati, il Ministero della difesa - Direzione generale della leva e del reclutamento obbligatorio — trasmette integralmente all'Ufficio nazionale la base dati relativa agli obiettori in servizio alla stessa data, alla loro assegnazione ed al loro stato di servizio.

Art. 5.

Collaborazione del Ministero della difesa

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Ufficio nazionale stipula uno o più protocolli d'intesa con il Ministero

della difesa per la definizione delle misure e delle forme di collaborazione di cui all'articolo 8, commi 5 e 6, della legge e di ogni altra misura e forma di collaborazione utile ad affrontare e risolvere tempestivamente i problemi e i disagi per gli obiettori di coscienza e gli enti convenzionati derivanti dal trasferimento di competenze disposto dalla legge.

2. Il personale militare richiamato dalla categoria dell'ausiliaria ai sensi delle vigenti disposizioni, nel numero massimo di quindici unità, con funzioni di consulenza e assistenza per il conseguimento dei compiti previsti dalle lettere *a), b)* e *d)* del comma 2 dell'articolo 8 della legge, è impiegato ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel rispetto della specifica normativa.

3. I nuclei operativi resi disponibili dai distretti militari di cui all'articolo 8, comma 6, della legge potranno essere utilizzati per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, a supporto della attività e dei compiti delle sedi regionali e del servizio ispettivo.

Art. 6.

Primi adempimenti e disposizioni di carattere generale

1. Fino al 31 dicembre 1999, i nominativi dei cittadini che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 4 della legge ed in relazione ai quali il Ministro della difesa abbia adottato il provvedimento di accoglimento sono trasmessi all'Ufficio nazionale del servizio civile entro trenta giorni dalla determinazione, unitamente a tutta la documentazione concernente l'obiettore. Nello stesso termine è data comunicazione della mancata decisione di cui all'articolo 5, comma 2, della legge, nonché dell'esito dei contenziosi instaurati dagli interessati ai sensi dello stesso articolo 5.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Ufficio nazionale convoca la conferenza dei servizi per la creazione dei collegamenti informatici per pervenire all'accertamento per via telematica dei dati relativi alle cause ostative all'acquisizione dello *status* di obiettore di coscienza di cui all'articolo 2, comma 1, della legge.

3. Per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 6 della legge, l'Ufficio nazionale provvede a definire le condizioni di prestazione dell'obbligo di leva degli obiettori di coscienza in piena coerenza con quanto disposto per i militari di leva; a tal fine il Ministero della difesa - Direzione generale della leva e del reclutamento obbligatorio tiene costantemente aggiornato l'Ufficio nazionale delle determinazioni amministrative concernenti le modifiche delle condizioni di prestazione del servizio militare.

4. Sulla base di apposite intese fra l'Ufficio nazionale e gli enti convenzionati sono definite le attività di collaborazione e ricerca da svolgersi a livello regionale e di relativo utilizzo di risorse finanziarie, materiali e umane.

Art. 7.

Disposizioni per la gestione delle spese

1. La gestione dei beni e l'attività negoziale dell'Ufficio nazionale sono svolte ai sensi della normativa vigente. I bisogni e le attività previsti dalla legge, nonché le esigenze di personale di cui al comma 6 dell'articolo 8 della legge, alla cui organizzazione e gestione è preposto l'Ufficio nazionale, sono oggetto di programmazione annuale ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera *a)*, della legge.

2. Nell'ambito del programma annuale definito ai sensi del comma 1, il provvedimento di addivenire al contratto, la scelta della forma di contrattazione e delle modalità essenziali del contratto, nonché l'approvazione degli schemi delle convenzioni sono di competenza del direttore generale e, nei limiti di valore fissati da quest'ultimo, dei titolari degli uffici della sede centrale previsti dal presente regolamento, nell'ambito delle competenze loro attribuite. Con le forme e secondo le prescrizioni stabilite dalle relative istruzioni di servizio e con le ulteriori disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *l)*, della legge, sono disciplinate le convenzioni tipo, le modalità di tenuta delle scritture e dei conti, la documentazione dei mandati di pagamento, la gestione ed il funzionamento del cassiere e degli uffici periferici. Ai lavori, alle provviste ed ai servizi che, ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, possono essere direttamente eseguiti in economia, si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, ad eccezione degli articoli 11 e 12, con i limiti d'importo in esso previsti, elevati del 50%. Possono essere eseguiti in economia, entro limiti d'importo inferiori a 200.000 euro, le spese derivanti da rapporti negoziali relativi alle attività di cui all'articolo 8, comma 2, della legge.

3. Con provvedimento del direttore generale può essere affidato ad un cassiere il servizio di cassa interno, il quale viene dotato di un fondo non superiore a 50.000 euro, per provvedere al pagamento delle spese minute; con altro provvedimento può essere affidata ai titolari delle sedi regionali organicamente previste dall'articolo 8, comma 1, della legge l'effettuazione di spese di limitato importo in relazione a specifiche esigenze. Il direttore generale è tenuto a presentare il rendiconto annuale della contabilità all'Ufficio centrale del bilancio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario. È fatta separazione tra le spese aventi per oggetto le paghe, il controvalore viveri, la quota casermaggio, le spese di funzionamento, le spese in conto capitale.

Art. 8.

Rapporti con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano

1. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 8, commi 2 e 3, della legge, l'Ufficio nazionale stipula

con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano specifici protocolli d'intesa sulle materie di cui alla seguente tassativa elencazione:

a) rapporti tra Ufficio nazionale e regioni relativamente ai compiti di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *a)* della legge;

b) attività di formazione degli obiettori di coscienza e di aggiornamento dei responsabili degli enti di cui all'articolo 8, comma 2, lettere *c)* e *f),* della legge, definendo standard, modalità di erogazione, durata dei corsi, modalità di finanziamento con le risorse della formazione regionale, criteri di scelta delle strutture di formazione;

c) forme e condizioni dell'avvalimento delle regioni, senza oneri per l'Ufficio nazionale, per l'acquisizione dei dati necessari alla verifica, da parte dell'Ufficio nazionale, della consistenza, delle modalità della prestazione del servizio civile da parte degli obiettori di coscienza, del rispetto delle convenzioni con le amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettere *a)* e *b),* della legge, e dei progetti di impiego;

d) individuazione e definizione delle modalità di scambio con la regione delle informazioni relative al servizio civile nel territorio di competenza;

e) definizione dei procedimenti di accertamento medico e certificazione nei confronti del personale in servizio civile nella regione da parte delle strutture del Servizio sanitario nazionale operanti nel territorio di competenza;

f) modalità di attuazione sul territorio regionale di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, lettera *g),* della legge.

2. I protocolli di cui al comma 1 possono inoltre prevedere forme di collaborazione per la definizione di progetti speciali, iniziative di monitoraggio e valutazione in materia di obiezione di coscienza e di servizio civile, programmi specifici di interesse nell'ambito regionale, sperimentazione di nuovi servizi relativi allo sviluppo e alla qualificazione del servizio civile, che prevedano la partecipazione degli enti convenzionati e delle sedi periferiche, e per la definizione di modalità particolari di interscambio di informazioni tra l'Ufficio e le strutture predisposte dalla regione relative agli enti convenzionati e agli obiettori che hanno presentato domanda o svolgono il servizio civile in regione, che siano funzionali e necessarie allo sviluppo dei programmi e dei progetti oggetto dell'accordo tra Ufficio e regione.

3. Il contenuto dei protocolli di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dalla eventuale normativa regionale in materia di servizio civile, tiene conto della presenza di strutture o iniziative regionali per la promozione del servizio civile, delle iniziative in corso in materia di servizi di informazione per il servizio civile, di erogazione di servizi agli enti e alle sedi periferiche e alle amministrazioni convenzionate e di servizi per lo sviluppo e la qualificazione del servizio civile, degli accordi e delle intese tra la regione e gli enti convenzionati operanti sul territorio di competenza, della disponibilità di risorse economiche regionali da destinare ad iniziative e servizi in materia di servizio civile e della disponibilità, sotto il profilo logistico, di strutture destinate ad ospitare servizi regionali per il servizio civile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

SCOGNAMIGLIO PASINI, *Ministro della difesa*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

TURCO, *Ministro per la solidarietà sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1999
Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 25

Ammesso a visto e alla conseguente registrazione in conformità alla deliberazione della sezione del controllo adottata nell'adunanza del 7 ottobre 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, reca: «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato».

— Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, reca: «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato».

— Il testo dell'art. 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con fun-

zioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Il testo dell'art. 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza), è il seguente:

«3. Per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di cui al comma 1, nonché per la definizione delle modalità di collaborazione fra l'Ufficio stesso e le regioni con specifico riferimento a quanto previsto alle lettere *c), d), f)* e *g)* del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni delle province autonome, apposito regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Con tale regolamento sono altresì definite le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico del Fondo di cui all'art. 19. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 8 della citata legge n. 230 del 1998 è il seguente:

«Art. 8. — 1. In attesa dell'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera *a),* e all'art. 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Ufficio nazionale per il servizio civile. La dotazione organica dell'Ufficio, fissata per il primo triennio nel limite massimo di cento unità, è assicurata utilizzando le vigenti procedure in materia di mobilità del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, nonché di consulenti secondo quanto previsto dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. L'Ufficio è organizzato in una sede centrale e in sedi regionali ed è diretto da un dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, il quale rimane in carica per un quinquennio, rinnovabile una sola volta.

2. L'Ufficio di cui al comma 1 ha i seguenti compiti:

a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata, anche territorialmente, dei bisogni ed una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, da compiere sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli alle amministrazioni dello Stato, agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera *b);*

b) stipulare convenzioni con amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni pubblici e privati inclusi in appositi albi annualmente aggiornati presso l'Ufficio stesso e le sedi regionali, per l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, formazione in materia di commercio estero, difesa ecologica, salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale, con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;

c) promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori sia organizzando, d'intesa con i Ministeri interessati e con le regioni competenti per territorio, appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando l'effettività e l'efficacia del periodo di addestramento speciale al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionati di cui all'art. 9, comma 4;

d) verificare, direttamente tramite le regioni o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni con le amministrazioni dello Stato, gli enti e le organizzazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* e dei progetti di impiego sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che dovrà comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionati, nonché verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino più di cento obiettori in servizio;

e) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e non violenta;

f) predisporre iniziative di aggiornamento per i responsabili degli enti e delle organizzazioni di cui alle lettere *a)* e *b);*

g) predisporre e gestire un servizio informativo permanente e campagne annuali di informazione, d'intesa con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i competenti uffici dei Ministeri interessati, per consentire ai giovani piena conoscenza delle possibilità previste dalla presente legge;

h) predisporre, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative;

i) predisporre il regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza;

l) predisporre il regolamento di gestione amministrativa del servizio civile.

3. Per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio di cui al comma 1, nonché per la definizione delle modalità di collaborazione fra l'Ufficio stesso e le regioni con specifico riferimento a quanto previsto alle lettere *c), d), f)* e *g)* del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza dei presidenti delle regioni delle province autonome, apposito regolamento ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis,* della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni. Con tale regolamento sono altresì definite le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico del Fondo di cui all'art. 19. La gestione finanziaria è sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono emanati i regolamenti di cui al comma 2, lettere *i)* e *l).* Sugli schemi di tali regolamenti è preventivamente acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari.

5. Per un periodo massimo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di cui al comma 1 si avvale della collaborazione del Ministero della difesa ai fini della gestione annuale del contingente.

6. Al fine di assicurare la necessaria immediata operatività dell'Ufficio di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri può avvalersi in via transitoria di personale militare in posizione di ausiliaria, di personale civile del Ministero della difesa, ovvero di altre amministrazioni, dei consulenti previsti al comma 1 nonché di appositi nuclei operativi resi disponibili dai distretti militari.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 850 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Il testo degli articoli 16 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni (Razionalizza-

zione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione di disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:

«Art. 16 *(Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali).* — 1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 3 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza;

b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;

c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;

e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'art. 21;

f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere;

g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;

h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;

i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;

l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo.

2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.

3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.

4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.

5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri».

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali).* — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103, primo comma, del codice civile in relazione all'equivalenza di mansioni.

2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Il trattamento economico è regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo.

3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, con decreto del dirigente generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c).*

6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2, dell'art. 24.

8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore».

— Il testo dell'art. 5, comma 2, lettera *e),* della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 95, primo comma, della Costituzione:

a)-d) (Omissis);

e) adotta le direttive per assicurare l'imparzialità, il buon andamento e l'efficienza degli uffici pubblici e promuove le verifiche necessarie; in casi di particolare rilevanza può richiedere al Ministro competente relazioni e verifiche amministrative».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 8 della citata legge n. 230 del 1998, si veda nelle note all'art. 1.

— Il testo del comma 5 dell'art. 9 della citata legge n. 230 del 1998, è il seguente:

«5. Il servizio civile, su richiesta dell'obiettore, può essere svolto in un altro Paese, salvo che per la durata, secondo le norme ivi vigenti, sulla base di apposite intese bilaterali. L'Ufficio nazionale per il servizio civile determina annualmente il contingente di servizio civile da svolgere all'estero».

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, reca: «Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma dell'art. 1, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

— Il testo dell'art. 5, comma 3, della citata legge n. 230 del 1998, reca:

«3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 1999».

— Il testo dell'art. 9, comma 1, della citata legge n. 230 del 1998, reca:

«1. Il Ministro della difesa trasmette mensilmente all'Ufficio nazionale per il servizio civile i nominativi degli obiettori di coscienza le cui domande siano state accettate o siano state presentate da oltre sei mesi. Dopo il 31 dicembre 1999 è trasmesso l'elenco di tutti gli obiettori».

— Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 230 del 1998 reca:

«Art. 2. — 1. Il diritto di obiezione di coscienza al servizio militare non è esercitabile da parte di coloro che:

a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni, ad eccezione delle armi di cui al primo comma, lettera *h*), nonché al terzo comma dell'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36. Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinunzia ad esercitare il diritto di obiezione di coscienza;

b) abbiano presentato domanda da meno di due anni per la prestazione del servizio militare nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, o per qualunque altro impiego che comporti l'uso delle armi;

c) siano stati condannati con sentenza di primo grado per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplodenti;

d) siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata».

— Il testo dell'art. 10, comma 1, della citata legge n. 230 del 1998 reca:

«1. Presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile è istituito e tenuto l'albo degli enti e delle organizzazioni convenzionati di cui all'art. 8, comma 2. Allo stesso Ufficio è affidata la tenuta della lista degli obiettori».

— Il testo dell'art. 15, comma 3, della citata legge n. 230 del 1998 reca:

«3. La decadenza è disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su accertamento e richiesta dell'Ufficio nazionale per il servizio civile».

— Il testo dell'art. 17, comma 4, della citata legge n. 230 del 1998 reca:

«4. L'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta le altre sanzioni e, sulla base dei provvedimenti notificatigli dagli enti o dalle organizzazioni, può decidere l'irrogazione di sanzioni più gravi in luogo di quelle già adottate».

— Il testo dell'art. 18, comma 1, della citata legge n. 230 del 1998 reca:

«1. Gli enti e le organizzazioni convenzionati che contravvengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti a risoluzione della convenzione o a sospensione dell'assegnazione degli obiettori con provvedimento motivato dell'Ufficio nazionale per il servizio civile».

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 8 della citata legge n. 230 del 1998 si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 4:

— La legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni e integrazioni, reca: «Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza».

— Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 230 del 1998 reca:

«Art. 4. — 1. I cittadini che a norma dell'art. 1 intendano prestare servizio civile devono presentare domanda al competente organo di leva entro sessanta giorni dalla data di arruolamento. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il predetto termine è ridotto a quindici giorni. La domanda non può essere sottoposta a condizioni e deve contenere espressa menzione dei motivi di cui all'art. 1 della presente legge nonché l'attestazione, sotto la propria personale responsabilità, con le forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, circa l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 2. Fino al momento della sua definizione la chiamata alla leva resta sospesa, sempreché la domanda medesima sia stata prodotta entro i termini previsti dal presente articolo; le disposizioni di cui al presente periodo si applicano fino al 31 dicembre 1999.

2. All'atto di presentare la domanda, l'obiettore può indicare le proprie scelte in ordine all'area vocazionale e al settore d'impiego, ivi compresa l'eventuale preferenza per il servizio gestito da enti del settore pubblico o del settore privato, designando fino a dieci enti nell'ambito di una regione prescelta. A tal fine la dichiarazione può essere corredata da qualsiasi documento attestante eventuali esperienze o titoli di studio o professionali utili.

3. Fino al 31 dicembre 1999 gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge».

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 8 della citata legge n. 230 del 1998 si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 6:

— Per il testo dell'art. 4 della citata legge n. 230 del 1998 si veda nelle note all'art. 4.

— Il testo dell'art. 5 della citata legge n. 230 del 1998 reca:

«Art. 5. — 1. Il Ministro della difesa, sulla base dell'accertamento da parte degli uffici di leva circa l'inesistenza delle cause ostative di cui all'art. 2, decreta, entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l'accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola.

2. La mancata decisione entro il termine di sei mesi comporta l'accoglimento della domanda.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 1999.

4. Fino al 31 dicembre 1999 in caso di reiezione della domanda di ammissione al servizio civile e, comunque, in caso di sopravvenuto decreto di decadenza dal diritto di prestarlo, l'obiettore può ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria. Il giudice competente è il pretore

nella cui circoscrizione ha sede il distretto militare presso cui è avvenuta la chiamata alla leva. Per il procedimento si osservano le norme di cui agli articoli da 414 a 438 del codice di procedura civile, in quanto applicabili. Il pretore, anche prima dell'udienza di comparizione, su richiesta del ricorrente, può sospendere fino alla sentenza definitiva, con ordinanza non impugnabile, quando ricorrano gravi motivi, l'efficacia del provvedimento di reiezione della domanda o del decreto di decadenza dal diritto di prestare il servizio civile.

5. Dalla data di inizio dell'efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, il giudice competente ai fini di quanto previsto dal comma 4 è il tribunale in composizione monocratica di cui all'art. 50-*ter* del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 56 del citato decreto legislativo n. 51 del 1998.

6. Il rigetto del ricorso o della richiesta di sospensiva comporta l'obbligo di prestare il servizio militare per la durata prescritta».

— Per il testo dell'art. 2 della citata legge n. 230 del 1998 si veda nelle note all'art. 2.

— Il testo dell'art. 6 della citata legge n. 230 del 1998 reca:

«Art. 6. — 1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione dei benefici volti a compensare la condizione militare.

2. Il periodo di servizio civile è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva.

3. Il periodo di servizio civile e di leva effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile e di leva in pendenza di rapporto di lavoro.

4. L'assistenza sanitaria è assicurata dal Servizio sanitario nazionale, salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 7».

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 8 della citata legge n. 230 del 1998 si veda nelle note all'art. 1.

— Il testo dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 8. — I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto reale previo parere del Consiglio di Stato.

Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 60.000.000».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1985, n. 359, reca: «Regolamento per i lavori le provviste e i servizi da eseguirsi in economia da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Nota all'art. 8:

— Per il testo dell'art. 8 della citata legge n. 230 del 1998 si veda nelle note all'art. 1.

99G0150

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1999, n. **353.**

Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per l'assegnazione del contributo alla Lega italiana per la lotta contro i tumori e al Centro internazionale per le ricerche sul cancro di Lione, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 40, e successive modificazioni;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 67;

Vista la legge 2 ottobre 1967, n. 947;

Vista la legge 21 aprile 1977, n. 164;

Vista la legge 18 marzo 1982, n. 88;

Visto l'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1998;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 gennaio 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modalità di ripartizione

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il riparto del contributo dello Stato a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori con sede legale in Roma e del

Centro internazionale per le ricerche sul cancro di Lione è effettuato con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera *b),* della legge 8 marzo 1999, n. 50, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Sato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 settembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PIAZZA, *Ministro per la funzione pubblica*

BINDI, *Ministro della sanità*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1999
Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 22

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Per il testo del comma 8 dell'art. 20 della legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa), vedi nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo vigente dell'art. 20 della citata legge n. 59/1997:

«Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera *a)* del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalità di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5-*bis.* I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere *a), b)* e *c),* sono emanati previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera *c),* il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c),* non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera *c),* anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo».

— Si riporta il testo del n. 40 dell'allegato 1 alla citata legge n. 59/1997:

«40. Procedimento per l'assegnazione del contributo alla Lega italiana contro i tumori e al Centro internazionale di ricerche per il cancro a Lione:

legge 18 marzo 1982, n. 88, e legge 21 aprile 1977, n. 164;

legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 40 (tabella *A* - Amministrazione 17 - Ministero della sanità)».

— La legge 18 febbraio 1963, n. 67, reca: «Abolizione del Fondo nazionale di soccorso invernale, finanziamento degli enti comunali di assistenza e istituzione di una addizionale ai diritti erariali sui pubblici spettacoli e alla tassa di lotteria».

— La legge 2 ottobre 1967, n. 947, reca: «Contributo finanziario dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro».

— La legge 21 aprile 1977, n. 164, reca: «Modifiche alla legge 2 ottobre 1967, n. 947, concernente contributo finanziario dell'Italia al Centro internazionale di ricerche per il cancro».

— La legge 18 marzo 1982, n. 88, reca: «Incremento del contributo statale a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):

«40. Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella *A* allegata, alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa».

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica,- previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinino le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, vedi nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per il testo del comma 4 dell'art. 20 della legge n. 59/1997, vedi nelle note alle premesse.

— La legge 8 marzo 1999, n. 50, reca: «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998».

99G0426

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 agosto 1999.

Disposizioni concernenti la regionalizzazione degli interventi pubblici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art, 5, comma 2, lettera *e),* della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 1, comma 6-*bis,* della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dalla legge 3 aprile 1997, n. 94, secondo cui in un apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte, per unità previsionali di base, le risorse destinate alle singole realtà regionali distinte tra spese correnti e spese in conto capitale;

Visto l'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che stabilisce l'obbligo di predisporre un programma triennale, aggiornato annualmente, per la realizzazione dei lavori pubblici;

Vista la delibera CIPE n. 71/99 «Orientamenti per la programmazione degli investimenti nel periodo 2000-2006 per lo sviluppo del Mezzogiorno» e, in particolare, il punto 5.2, che indica i criteri per la ripartizione territoriale delle risorse;

Visto il «Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione» che prevedendo al punto 11 del capitolo 3 l'approvazione delle intese istituzionali di programma, presuppone la ripartizione a livello regionale delle risorse pubbliche;

Viste le risoluzioni parlamentari di recepimento dei documenti di programmazione economico-finanziaria relativi ai periodi 1998-2000 e 1999-2001 che impegnano il Governo all'applicazione, nel quadro delle intese istituzionali di programma, delle misure di riprogrammazione dei fondi comunitari nonché alla esplicitazione, nel bilancio di previsione, per ogni unità previsionale di base, delle spese in conto capitale, della quota di spesa localizzata nel Mezzogiorno, dando dimostrazione, in apposito allegato, del rispetto dell'obbligo di addizionalità agli stanziamenti ordinari delle risorse nazionali destinate al cofinanziamento dei programmi comunitari;

Considerato che la circolare per la formazione delle «Previsioni di bilancio per l'anno 2000 e per il triennio 2000-2002» ha disposto per l'anno 2000 la rilevazione dell'articolazione regionale degli stanziamenti concernenti le spese in conto capitale, consolidando la sperimentazione avviata nel 1999;

Considerata la necessità di disporre di un quadro preciso e costantemente aggiornato dell'articolazione regionale e settoriale delle risorse finanziarie pubbliche destinate agli investimenti;

Considerato che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha predisposto lo studio di fattibilità ed ha in corso le attività esecutive per la costituzione della banca dati degli investimenti pubblici presso il CIPE prevista dall'art. 1, comma 5, della legge n. 144/1999;

Considerato che il CIPE ha ritenuto opportuno affidare l'indagine in questione alla commissione tecnica della spesa pubblica;

Considerato che l'analisi dell'allocazione regionale delle risorse per investimenti va inserita in un più ampio progetto di monitoraggio degli impegni e dei pagamenti a valere sui programmi di spesa e sui singoli progetti;

Sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

la seguente direttiva:

1. Alla commissione tecnica della spesa pubblica è affidato il compito di effettuare un'indagine approfondita sulla destinazione regionale degli stanziamenti di bilancio che, partendo dalla normativa vigente in materia, si ponga l'obiettivo di costruire una matrice settori/regioni relativa ai programmi annuali e triennali di spesa previsti dalle amministrazioni statali e dagli enti di spesa beneficiari dei trasferimenti di bilancio.

L'indagine riguarda la programmazione della spesa in conto capitale alimentata con le risorse iscritte nel bilancio dello Stato per gli anni 2000-2002. Più precisamente lo scopo è quello di separare, nel complesso della spesa per investimenti programmata, quella riferibile alle risorse di competenza relative al triennio 2000-2002.

A tal fine il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, d'intesa con la commissione tecnica della spesa pubblica, fornirà un quadro trimestrale degli impegni dei singoli capitoli delle spese in conto capitale.

Le amministrazioni statali che ricevono fondi alimentati dal bilancio dello Stato e/o da quello comunitario, e gli enti di spesa destinatari di trasferimenti dal bilancio statale sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili disponibili, sia in relazione alla ripartizione regionale e settoriale della spesa contenuta nei programmi in atto e prevista per gli esercizi futuri, sia in merito all'effettiva distribuzione territoriale della spesa negli ultimi tre esercizi, con la specificazione delle modalità adottate.

La commissione tecnica per la spesa pubblica, al fine di estendere l'indagine sulla ripartizione regionale e settoriale della spesa statale per investimenti, promuove la concertazione di specifiche intese con le società destinatarie dei trasferimenti dal bilancio statale e comunitario per stabilire, di comune accordo, forme e modi per la comunicazione delle informazioni necessarie.

L'indagine presuppone un continuo aggiornamento dei flussi informativi, in quanto alcuni dati potranno, in una fase iniziale essere solo stimati e dovranno essere poi rivisti e corretti in corrispondenza con la predisposizione di nuovi piani o con l'evoluzione di quelli esistenti. I centri di spesa interessati dall'indagine devono quindi stabilire un contatto continuativo e non episodico con la commissione tecnica della spesa pubblica, anche al fine di coordinare la presente iniziativa con quelle afferenti la costituzione della banca dati del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici. La commissione tecnica della spesa pubblica, a tal fine, potrà elaborare proposte in merito alla definizione delle ulteriori attività da porre in essere per realizzare una contabilità dei progetti di intervento collegata alla contabilità della pubblica amministrazione.

2. Al fine di assicurare carattere omogeneo alla rilevazione si precisa quanto segue:

a) la legge quadro in materia di lavori pubblici prevede che l'attività di programmazione si svolga sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali. In attesa del completamento del processo di attuazione di tale normativa, le amministrazioni e gli enti di spesa sono comunque tenuti a fornire stime e previsioni preliminari nonché la ripartizione regionale dei programmi esistenti riferiti al periodo oggetto dell'indagine;

b) in particolare, in caso di programmi non predisposti o non aggiornati, si raccomanda di fornire dati provvisori basati su uno o più dei seguenti criteri:

stima della ripartizione in base a criteri utilizzati negli esercizi passati;

previsioni effettuate dai centri di spesa in base a documentazione in loro possesso al momento della rilevazione;

assegnazioni presunte delle risorse ai centri di spesa da parte del CIPE in base ai criteri adottati in passato;

elementi informativi deducibili dai piani ancora in vigore riferiti o meno al periodo oggetto delle indagini;

altre modalità di rilevazione o stima da precisare caso per caso;

c) le risorse per le quali si richiede di indicare la presunta destinazione regionale devono coincidere con le somme iscritte in bilancio, nonché delle sue variazioni, incrementate della stima dei residui di stanziamento e delle giacenze di tesoreria;

d) le amministrazioni e gli enti di spesa possono comunicare modifiche e variazioni nella distribuzione regionale della spesa programmata e da programmare fino al momento della definitiva approvazione dell'ammontare delle risorse loro attribuite;

e) gli enti e le società beneficiari di trasferimenti di bilancio dovranno prevedere una regionalizzazione della spesa relativa all'intero ammontare di detti trasferimenti.

Roma, 27 agosto 1999

Il Presidente: D'ALEMA

Registrata alla Corte dei conti il 28 settembre 1999
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 63

99A8552

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 8 settembre 1999.

Integrazione e rettifica ai decreti del 7 febbraio 1997, del 24 novembre 1997 e del 17 settembre 1998 per la determinazione della media relativa agli oneri di parte corrente sostenuti da ciascun comune nel triennio 1993, 1994 e 1995 per il funzionamento degli edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi dell'art. 3 della legge 11 gennaio 1996.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, che definisce le competenze degli enti locali in materia di edilizia scolastica;

Visto l'art. 8 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, che disciplina il trasferimento degli immobili dei comuni e dello Stato alle province al fine di consentire a queste ultime di poter adempiere alle competenze relative agli istituti ed alle scuole di istruzione secondaria superiore assegnate dall'art. 3, comma 1, lettera *b),* della citata legge;

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, che demanda ad apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro della pubblica istruzione, la determinazione degli oneri di parte corrente comunque sostenuti in media nell'arco del triennio finanziario precedente, esclusi quelli di manutenzione straordinaria, da ciascun comune per il funzionamento degli edifici scolastici, la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b),* della predetta legge previa individuazione dei criteri e delle modalità di determinazione degli oneri stessi, da effettuare sentite l'A.N.C.I. e l'U.P.I.;

Visto l'art. 9, comma 4, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, il quale prevede che in relazione agli oneri sostenuti dai comuni in materia di edilizia scolastica per il settore passato alla competenza delle province in forza della nuova normativa, così come determinati ai sensi dell'art. 9, comma 2, della predetta legge, devono essere trasferite a favore delle province le corrispondenti risorse finanziarie sulla base di apposite convenzioni da stipularsi tra gli enti locali interessati;

Premesso che con circolare del Ministero dell'interno F.L. n. 27/96 del 27 novembre 1996 è stato chiesto ai comuni di trasmettere dichiarazioni relative alle spese di parte corrente sostenute nel triennio 1993, 1994 e 1995 per il funzionamento degli edifici scolastici la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b),* della legge 11 gennaio 1996, n. 23;

Premesso che la suddetta circolare è stata predisposta previa intesa con l'A.N.C.I. e l'U.P.I. ed è diretta ad individuare i criteri e le modalità di determinazione degli oneri di parte corrente sostenuti da ciascun comune nel triennio 1993, 1994 e 1995 per il funzionamento degli edifici scolastici la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b),* della legge 11 gennaio 1996, n. 23;

Rilevato che con decreti n. 0556/E3 del 7 febbraio 1997, n. 4374/E del 24 novembre 1997 e n. 2339/E3 del 17 settembre 1998, si è provveduto ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23, a determinare la media della spesa di parte corrente sostenuta da ciascun comune nel triennio 1993, 1994 e 1995 per il funzionamento degli edifici scolastici la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b),* della predetta legge;

Considerato che sono pervenute ulteriori dichiarazioni da parte di comuni in sostituzione di quelle precedentemente trasmesse sulla base delle quali sono stati emanati i citati decreti;

Decreta:

Art. 1.

1. A modifica dei decreti n. 0556/E3 del 7 febbraio 1997, n. 4374/E3 del 24 novembre 1997 e n. 2339/E3 del 7 settembre 1998, per i comuni inseriti nell'allegato *A*, che fa parte integrante del presente decreto, gli oneri di parte corrente sostenuti in media negli anni 1993, 1994 e 1995 per il funzionamento degli edifici scolastici la cui competenza a provvedere spetta alle province ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b),* della legge 11 gennaio 1996, n. 23, sono determinati nella misura indicata a fianco degli stessi enti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 1999

p. *Il Ministro dell'interno*
VIGNERI

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Il Ministro della pubblica istruzione
BERLINGUER

ALLEGATO A

Elenco dei comuni con l'indicazione delle medie delle spese correnti sostenute negli 1993, 1994 e 1995 per il funzionamento degli edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore passati alla competenza delle province ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

LEGENDA:

R = Comuni la cui media di parte corrente indicata nell'allegato A dei precedenti decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro della pubblica istruzione n. 0556/E3 del 7 febbraio 1997 n. 4374/E3 del 24 novembre 1997 e n. 2339/E3 del 17 settembre 1998, è stata modificata a seguito di ulteriori dichiarazioni presentate successivamente ai predetti decreti.
Sono compresi anche:
- i comuni che a riforma della precedente certificazione negativa hanno dichiarato di aver sostenuto oneri di parte corrente nel triennio 1993/1995;
- i comuni che successivamente all'emanazione dei citati decreti interministeriali a riforma di quanto precedentemente certificato hanno dichiarato di non aver sostenuto oneri di parte corrente nel triennio 1993/1995.

COMUNI PROVINCIA DI ALESSANDRIA		Oneri di parte corrente sostenuti in media negli anni 1993, 1994 e 1995 dai comuni per il funzionamento degli edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore passati alla competenza delle province ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.	
ACQUI TERME		L.	255.873.718 R
	TOTALE PROVINCIALE:	L.	**255.873.718**

COMUNI PROVINCIA DI CUNEO		Oneri di parte corrente sostenuti in media negli anni 1993, 1994 e 1995 dai comuni per il funzionamento degli edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore passati alla competenza delle province ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.	
DRONERO		L.	43.820.625 R
	TOTALE PROVINCIALE:	L.	**43.820.625**

COMUNI PROVINCIA DI NOVARA		Oneri di parte corrente sostenuti in media negli anni 1993, 1994 e 1995 dai comuni per il funzionamento degli edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore passati alla competenza delle province ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.	
LESA		L.	40.346.003 R
	TOTALE PROVINCIALE:	L.	**40.346.003**

COMUNI PROVINCIA DI TORINO		Oneri di parte corrente sostenuti in media negli anni 1993, 1994 e 1995 dai comuni per il funzionamento degli edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore passati alla competenza delle province ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.	
CARIGNANO		L.	0 R
	TOTALE PROVINCIALE:	L.	**0**

COMUNI PROVINCIA DI VERCELLI	Oneri di parte corrente sostenuti in media negli anni 1993, 1994 e 1995 dai comuni per il funzionamento degli edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore passati alla competenza delle province ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.	
CRESCENTINO	L. 0	R
TOTALE PROVINCIALE:	**L. 0**	

COMUNI PROVINCIA DI BERGAMO	Oneri di parte corrente sostenuti in media negli anni 1993, 1994 e 1995 dai comuni per il funzionamento degli edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore passati alla competenza delle province ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.	
PONTE SAN PIETRO	L. 41.979.522	R
TOTALE PROVINCIALE:	**L. 41.979.522**	

COMUNI PROVINCIA DI BRESCIA	Oneri di parte corrente sostenuti in media negli anni 1993, 1994 e 1995 dai comuni per il funzionamento degli edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore passati alla competenza delle province ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.	
DESENZANO DEL GARDA	L. 210.040.290	R
LONATO	L. 0	R
ODOLO	L. 33.679.748	R
TOTALE PROVINCIALE:	**L. 243.720.038**	

COMUNI PROVINCIA DI COMO	Oneri di parte corrente sostenuti in media negli anni 1993, 1994 e 1995 dai comuni per il funzionamento degli edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore passati alla competenza delle province ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.	
COMO	L. 1.282.688.402	R
TOTALE PROVINCIALE:	**L. 1.282.688.402**	

COMUNI PROVINCIA DI CREMONA		Oneri di parte corrente sostenuti in media negli anni 1993, 1994 e 1995 dai comuni per il funzionamento degli edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore passati alla competenza delle province ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.	
CREMA	L.	1.398.444.233	R
SORESINA	L.	0	R
TOTALE PROVINCIALE:	L.	**1.398.444.233**	

COMUNI PROVINCIA DI MANTOVA		Oneri di parte corrente sostenuti in media negli anni 1993, 1994 e 1995 dai comuni per il funzionamento degli edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore passati alla competenza delle province ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.	
ASOLA	L.	1.470.667	R
SUZZARA	L.	55.246.593	R
TOTALE PROVINCIALE:	L.	**56.717.260**	

COMUNI PROVINCIA DI MILANO		Oneri di parte corrente sostenuti in media negli anni 1993, 1994 e 1995 dai comuni per il funzionamento degli edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore passati alla competenza delle province ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.	
CORMANO	L.	0	R
DESIO	L.	82.725.452	R
TOTALE PROVINCIALE:	L.	**82.725.452**	

COMUNI PROVINCIA DI SONDRIO		Oneri di parte corrente sostenuti in media negli anni 1993, 1994 e 1995 dai comuni per il funzionamento degli edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore passati alla competenza delle province ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.	
VALFURVA	L.	0	R
TOTALE PROVINCIALE:	L.	**0**	

COMUNI PROVINCIA DI LODI	**Oneri di parte corrente sostenuti in media negli anni 1993, 1994 e 1995 dai comuni per il funzionamento degli edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore passati alla competenza delle province ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.**	
CASELLE LURANI	L.	0 R
TOTALE PROVINCIALE:	**L.**	**0**

COMUNI PROVINCIA DI TREVISO	**Oneri di parte corrente sostenuti in media negli anni 1993, 1994 e 1995 dai comuni per il funzionamento degli edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore passati alla competenza delle province ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.**	
ZERO BRANCO	L.	0 R
TOTALE PROVINCIALE:	**L.**	**0**

COMUNI PROVINCIA DI VERONA	**Oneri di parte corrente sostenuti in media negli anni 1993, 1994 e 1995 dai comuni per il funzionamento degli edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore passati alla competenza delle province ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.**	
BOSCO CHIESANUOVA	L.	0 R
CERRO VERONESE	L.	0 R
TOTALE PROVINCIALE:	**L.**	**0**

COMUNI PROVINCIA DI FORLI'	**Oneri di parte corrente sostenuti in media negli anni 1993, 1994 e 1995 dai comuni per il funzionamento degli edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore passati alla competenza delle province ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.**	
SARSINA	L.	0 R
SAVIGNANO SUL RUBICONE	L.	0 R
TOTALE PROVINCIALE:	**L.**	**0**

COMUNI PROVINCIA DI **MODENA**	**Oneri di parte corrente sostenuti in media negli anni 1993, 1994 e 1995 dai comuni per il funzionamento degli edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore passati alla competenza delle province ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.**	
FINALE EMILIA	L.	0 R
TOTALE PROVINCIALE:	**L.**	**0**

COMUNI PROVINCIA DI **PARMA**	**Oneri di parte corrente sostenuti in media negli anni 1993, 1994 e 1995 dai comuni per il funzionamento degli edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore passati alla competenza delle province ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.**	
ZIBELLO	L.	0 R
TOTALE PROVINCIALE:	**L.**	**0**

COMUNI PROVINCIA DI **REGGIO EMILIA**	**Oneri di parte corrente sostenuti in media negli anni 1993, 1994 e 1995 dai comuni per il funzionamento degli edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore passati alla competenza delle province ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.**	
FABBRICO	L.	0 R
TOTALE PROVINCIALE:	**L.**	**0**

COMUNI PROVINCIA DI **AREZZO**	**Oneri di parte corrente sostenuti in media negli anni 1993, 1994 e 1995 dai comuni per il funzionamento degli edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore passati alla competenza delle province ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.**	
PIEVE S. STEFANO	L.	0 R
TOTALE PROVINCIALE:	**L.**	**0**

COMUNI PROVINCIA DI SIENA		**Oneri di parte corrente sostenuti in media negli anni 1993, 1994 e 1995 dai comuni per il funzionamento degli edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore passati alla competenza delle province ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.**
POGGIBONSI	L.	0 R
TOTALE PROVINCIALE:	L.	0

COMUNI PROVINCIA DI PESARO		**Oneri di parte corrente sostenuti in media negli anni 1993, 1994 e 1995 dai comuni per il funzionamento degli edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore passati alla competenza delle province ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.**
ACQUALAGNA	L.	0 R
SANT'ANGELO IN VADO	L.	0 R
TOTALE PROVINCIALE:	L.	0

COMUNI PROVINCIA DI CHIETI		**Oneri di parte corrente sostenuti in media negli anni 1993, 1994 e 1995 dai comuni per il funzionamento degli edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore passati alla competenza delle province ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.**
VASTO	L.	236.938.828 R
TOTALE PROVINCIALE:	L.	236.938.828

COMUNI PROVINCIA DI L'AQUILA		**Oneri di parte corrente sostenuti in media negli anni 1993, 1994 e 1995 dai comuni per il funzionamento degli edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore passati alla competenza delle province ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.**
AVEZZANO	L.	500.069.669 R
TOTALE PROVINCIALE:	L.	500.069.669

COMUNI PROVINCIA DI TERAMO	Oneri di parte corrente sostenuti in media negli anni 1993, 1994 e 1995 dai comuni per il funzionamento degli edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore passati alla competenza delle province ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.	
TERAMO	L.	852.009.311 R
TOTALE PROVINCIALE:	L.	**852.009.311**

COMUNI PROVINCIA DI AVELLINO	Oneri di parte corrente sostenuti in media negli anni 1993, 1994 e 1995 dai comuni per il funzionamento degli edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore passati alla competenza delle province ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.	
CAPOSELE	L.	0 R
GUARDIA LOMBARDI	L.	0 R
PIETRADEFUSI	L	17.156.028 R
TOTALE PROVINCIALE:	L.	**17.156.028**

COMUNI PROVINCIA DI NAPOLI	Oneri di parte corrente sostenuti in media negli anni 1993, 1994 e 1995 dai comuni per il funzionamento degli edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore passati alla competenza delle province ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.	
ANACAPRI	L.	1.844.000 R
NOLA	L.	134.828.020 R
OTTAVIANO	L.	164.831.353 R
SORRENTO	L.	45.139.750 R
TOTALE PROVINCIALE:	L.	**346.643.123**

COMUNI PROVINCIA DI COSENZA		**Oneri di parte corrente sostenuti in media negli anni 1993, 1994 e 1995 dai comuni per il funzionamento degli edifici sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore passati alla competenza delle province ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.**	
CALOVETO	**L.**	0	R
COSENZA	**L.**	865.427.554	R
ROCCA IMPERIALE	**L.**	0	R
MONTEGIORDANO	**L.**	0	R
SERRA D'AIELLO	**L.**	0	R
TOTALE PROVINCIALE:	L.	**865.427.554**	

99A8529

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 agosto 1999.

Aumento del prezzo di vendita al pubblico del fiammifero denominato «Fiammata».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 13 maggio 1983, n. 198, recante l'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo all'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, che disciplina, tra l'altro, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui fiammiferi di produzione nazionale o di provenienza comunitaria;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante, tra l'altro, nuove disposizioni in materia di organizzazione nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 20 febbraio 1959, recante le caratteristiche delle marche contrassegno per fiammiferi, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 3 giugno 1992, con il quale l'aggio di vendita al pubblico dei fiammiferi è stato fissato nella misura del 10 per cento;

Visto il decreto ministeriale 20 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1998, recante i criteri generali per la determinazione della tariffa di vendita al pubblico dei fiammiferi;

Visto il decreto direttoriale del 23 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1998, con il quale si è proceduto alla iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico ed alla rideterminazione dell'aliquota di imposta di fabbricazione di nuovi tipi di fiammiferi;

Vista la richiesta di aumento del prezzo di vendita al pubblico per il fiammifero denominato «Fiammata» effettuata dalla Società CO.FI. - Compagnia fiammiferi italiana S.r.l., con sede in Roma, Via Lisbona, 9;

Considerata la necessità di procedere alla revisione della tariffa di vendita al pubblico e alla rideterminazione della relativa aliquota di imposta di fabbricazione su detto fiammifero sulla base dei criteri generali stabiliti dal citato decreto ministeriale del 20 luglio 1998.

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo di vendita al pubblico e l'aliquota di imposta di fabbricazione sul fiammifero denominato «Fiammata» sono stabilite nelle misure di seguito indicate, unitamente all'imposta sul valore aggiunto dovuta per singolo condizionamento:

Tipo di fiammiferi	Imposta di fabbricazione (lire)	Imposta sul valore aggiunto (lire)	Prezzo di vendita (lire)
1) Scatola di cartoncino a tiretto passante, con 50 fiammiferi di legno paraffinati amorfi denominati «Fiammata»	500	416,67	2.500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1999
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 105

99A8655

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 25 febbraio 1999.

Coefficiente unitario di tariffazione (CUT) per l'anno 1998 per i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

E

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 21 dicembre 1996, n. 665, concernente la trasformazione dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente di diritto pubblico economico denominato Ente nazionale di assistenza al volo;

Vista la legge 20 dicembre 1995, n. 575, concernente l'adesione della Repubblica italiana alla convenzione internazionale (Eurocontrol) firmata a Bruxelles il 13 dicembre 1960, e gli atti internazionali successivi;

Visto l'art. 3 della sopracitata legge n. 575/1995, che prevede che i costi sostenuti per il servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta sono determinati annualmente con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri della difesa e del tesoro, e sono comunicati a Eurocontrol ai fini della fissazione e riscossione delle tariffe obbligatorie per il servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta fornito dai Paesi aderenti all'accordo multilaterale relativo alla riscossione dei canoni in rotta;

Vista la legge 11 luglio 1977, n. 411, istitutiva della tassa per i servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta e le successive modificazioni ed integrazioni, per quanto compatibile con la legge 20 dicembre 1995, n. 575;

Considerato che l'Ente nazionale di assistenza al volo, con delibera 27 novembre 1997, n. 324, ha approvato i costi che presume di sostenere per l'esercizio finanziario 1998, per assistere il traffico aereo in rotta, nella misura di L. 573.796.984.824;

Considerato che, in base ai dati comunicati dall'Ispettorato delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo con foglio ITAV/611/2215 del 28 maggio 1997, con foglio ITAV/611/4091 del 9 ottobre 1997 e con foglio ITAV/611/4720 del 17 novembre 1997, i costi di competenza dell'Aeronautica militare per l'anno 1998, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti e della quota di ammortamento, sono calcolati in L. 119.627.900.000;

Decreta:

Il costo previsto per il servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta del 1998, è determinato in L. 693.424.884.824.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 1999

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
TREU

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
CUSUMANO

Il Ministro della difesa
SCOGNAMIGLIO PASINI

99A8615

DECRETO 13 settembre 1999.

Modificazione dell'allegato X al decreto ministeriale 4 settembre 1996, n. 568.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
DELL'UNITÀ DI GESTIONE DELLA MOTORIZZAZIONE
E DELLA SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE

Visto il nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, ed in particolare l'art. 114, comma 3, per le macchine operatrici e l'art. 107, comma 3, per le macchine agricole;

Visto il regolamento di esecuzioine e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembe 1992, n. 495;

Visto il decreto in data 4 settembre 1996, n. 568, con il quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha adottato il regolamento relativo alle disposizioni in materia di accertamento dei requisiti delle macchine agricole, delle macchine operatrici, dei loro componenti o entità tecniche prodotte in serie;

Sentito il Comitato interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.) nella riunione del 7 settembre 1999;

Ravvisata la necessità di modificare l'allegato tecnico al citato decreto allo scopo di introdurre ulteriori semplificazioni nella procedura sopracitata;

Decreta:

Articolo unico

L'allegato X del decreto ministeriale 4 settembre 1996, n. 568, è annullato e sostituito dal seguente:

LIMITI DELLA PICCOLA SERIE

Macchine agricole:

Semoventi:

a) Trattrici agricole = 200;

b) Macchine agricole operatrici ad un'asse = 200;

c) Macchine agricole operatrici ad un'asse = 500.

Trainate:

a) Macchine agricole oepratrici = 200;

b) Rimorchi agricoli = 500.

Macchine operatrici:

Semoventi = 200;

Trainate = 300.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1999

Il dirigente generale: D'ULISSE

99A8556

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Forza Giovanile Fortitudo», in Castrolibero.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Forza Giovanile Fortitudo», con sede in Castrolibero, costituita con atto notaio Italo Scornajenghi in data 24 ottobre 1984, repertorio n. 192588, registro società n. 4360, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 2276/207101.

Cosenza, 8 settembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

99A8553

DECRETO 8 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «La Speranza società cooperativa», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «La Speranza societa cooperativa», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Carlo Viggiani in data 13 febbraio 1985, repertorio n. 1205, registro società n. 4730, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 2483/212066.

Cosenza, 8 settembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

99A8554

DECRETO 8 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «S. Giuseppe Lavoratore», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «S. Giuseppe Lavoratore», con sede in Cosenza, costituita con atto notaio Eleonora D'Aqui in data 19 dicembre 1984, repertorio n. 32862, registro società n. 4851, tribunale di Cosenza, B.U.S.C. n. 2494/212606.

Cosenza, 8 settembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

99A8555

DECRETO 8 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Le Gole del Raganello», in Civita.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 n. 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1995, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa di produzione e lavoro «Le Gole del Raganello», con sede in Civita costituita con atto notaio Giorgio La Gamma in data 28 giugno 1996, rep. 35003, registro società n. 132117 tribunale di Castrovillari B.U.S.C. n. 3544/274923.

Cosenza, 8 settembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

99A8559

DECRETO 8 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa mista «Se.Co.», in Marano Principato.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18 n. 1 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1995, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa in calce indicata, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa mista «Se. Co.», con sede in Marano Principato costituita con atto notaio Carlo Viaggiani in data 3 dicembre 1987, repertorio n. 9858, registro società n. 6079 tribunale di Cosenza B.U.S.C. n. 2866/234058.

Cosenza, 8 settembre 1999

Il direttore: MACCHIONE

99A8560

DECRETO 20 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Transport Sud - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Mercato S. Severino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 19 febbraio 1996, eseguiti dalla direzione povinciale del lavoro di Salerno nei confronti della società cooperativa «Transport Sud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mercato S. Severino (Salerno);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Transport Sud - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Mercato S. Severino (Salerno) costituita in data 8 marzo 1985 con atto a rogito del notario Iole Liguori, omologato dal tribunale di Salerno con decreto del 28 marzo 1985, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Bruna Fontana residente in via SS. Martiri Salernitani 24 - Salerno, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A8557

DECRETO 20 settembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Regione Campania S. Giorgio a Cremano 265 a r.l.», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 2 dicembre 1998 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi del 19 febbraio 1996, eseguiti dalla direzione povinciale del lavoro di Napoli nei confronti della società cooperativa «Regione Campani S. Giorgio a Cremano 265 a r.l.», con sede in Napoli;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni dell'Unione nazionale cooperative italiane comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Regione Campania S. Giorgio a Cremano 265», con sede in Napoli costituita in data 20 marzo 1974 con atto a rogito del notario Francesco De Vivo di Napoli, omologato dal tribunale di Napoli con decreto del 22 maggio 1974, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 18 della legge n. 59/1992 e il dott. Mario Di Napoli con studio in via Ferdinando del Carretto n. 26 - Napoli, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 1999

p. *Il Ministro:* CARON

99A8558

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 giugno 1999.

Legge 16 aprile 1987, n. 183: integrazione del cofinanziamento nazionale del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele, di cui al regolamento CE n. 1221/97, per la campagna 1998-1999. (Deliberazione n. 114/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della

legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Visto il regolamento CE n. 1663/95 della Commissione delle Comunità europee che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CEE n. 729/70, relativo al finanziamento della politica agricola comune, per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione garanzia;

Visto il regolamento CE del Consiglio n. 1221/97, che stabilisce le regole generali di applicazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele, nonché il regolamento CE della Commissione n. 1472/98, che modifica il regolamento CE n. 2300/97, recante modalità di applicazione del citato regolamento CE n. 1221/97;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(99) 316 def. dell'11 febbraio 1999 che, nel modificare il programma nazionale sul miele di cui alla decisione C(98) 2477 del 3 settembre 1998, ha lasciato inalterato il contributo complessivo a valere sul FEOGA, sezione garanzia, ed ha confermato in 1.973,93 lire per euro il tasso di conversione agricolo da applicare all'ammontare del programma, ai sensi del citato regolamento CE n. 1472/98;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili per l'Italia dalla Commissione nel contesto delle suddette decisioni, ammontanti a 2.299.082 euro per il periodo 1998-1999, le corrispondenti risorse nazionali pubbliche ammontano anch'esse a 2.299.082 euro, pari a 4.538,227 milioni di lire applicando il suddetto tasso di conversione agricolo;

Considerato che con propria deliberazione n. 22 del 19 febbraio 1999 sono state disposte a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 assegnazioni pari a 4.451,644 milioni di lire;

Considerata, pertanto, la necessità di integrare il predetto finanziamento per un importo di 86,583 milioni di lire, arrotondato a 87 milioni di lire, ricorrendo alle disponibilità del suddetto Fondo di rotazione;

Viste le note del Ministero per le politiche agricole n. M/1139 e n. M/1491 in data, rispettivamente, 10 marzo e 23 aprile 1999;

Vista la nota della Commissione europea - D.G. VI Agricoltura, n. VI.D.3/JAP D(99) miel/12 del 20 maggio 1999;

Sulla base dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Delibera:

1. Ai fini dell'attuazione del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele, richiamato in premessa, per la campagna 1998-1999, è autorizzato in favore dell'AIMA, unico organismo pagatore, un ulteriore cofinanziamento nazionale pubblico di 87 milioni di lire (44.931 euro), a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987.

2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dall'AIMA stessa.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4 Il Ministero per le politiche agricole e l'AIMA adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettuano i controlli di competenza.

Roma, 30 giugno 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 28 settembre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 235

99A8530

DELIBERAZIONE 6 agosto 1999.

Legge n. 208/1998 - Riparto quota dei 3.500 miliardi di cui al punto 2.2 della delibera n. 70/1998 destinata alle opere di completamento e agli studi di fattibilità per il Centro-Nord. Modifiche alla delibera n. 52/99 del 21 aprile 1999. (Deliberazione n. 135/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista legge 30 giugno 1998, n. 208, che, per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, autorizza la spesa complessiva di 12.200 miliardi di lire (6.300,774 milioni di euro) per il periodo 1999-2004, specificando che le predette risorse affluiscono al fondo di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e demandando a questo Comitato il riparto delle risorse stesse, sentite le indicazioni di priorità della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), che, nel rifinanziare la predetta legge

n. 208/1998, prevede, in tabella C, autorizzazioni di spesa per complessivi 11.100 miliardi di lire (5.732,672 milioni di euro), finalizzati alla prosecuzione degli interventi nelle aree depresse;

Vista la delibera in data 9 luglio 1998, n. 70/98 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 22 agosto 1998; errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 209 dell'8 - settembre 1998), con la quale questo Comitato - sulla base delle indicazioni di priorità di cui sopra - ha proceduto al riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, della citata legge n. 208/1998, riservando complessivamente alla realizzazione di interventi infrastrutturali 4.500 miliardi di lire (2.324,056 milioni di euro), dei quali 1.000 (516,457 milioni di euro) assegnati al Ministero dei lavori pubblici per la prosecuzione dei lavori di riqualificazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e 3.500 (1.807,599 milioni di euro) attribuiti alle intese istituzionali di programma di cui al punto 1 della delibera del 21 marzo 1997, n. 29 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997; errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 19 maggio 1997);

Visto il decreto del 20 ottobre 1998 con il quale il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha proceduto alla nomina dei componenti del Comitato di coordinamento, istituito al punto 5.1. della richiamata delibera del 9 luglio 1998 quale struttura di collegamento tra le amministrazioni centrali con il compito di procedere all'individuazione delle opere e degli studi di fattibilità da finanziare a carico delle risorse destinate alle infrastrutture dalla delibera stessa, e visti i decreti in data 16 febbraio 1999 e 22 luglio 1999 con i quali il citato Ministro ha proceduto alla sostituzione di alcuni componenti del Comitato;

Visti gli schemi licenziati dal predetto Comitato nell'ottobre 1998 per la ripartizione delle risorse di cui sopra, schemi nei quali si prevede di assegnare agli studi di fattibilità la quota massima consentita del 3% e che riportano, nell'ambito delle disponibilità complessive riservate da questo Comitato alle diverse aree del Paese e per ciascuna delle due tipologie considerate, il riparto su base regionale del 70% delle risorse;

Visti i criteri adottati per il riparto di cui sopra e le considerazioni svolte in ordine ad alcuni dei parametri indicati da questo Comitato, nonché i contenuti delle raccomandazioni di cui agli schemi predetti;

Considerato che per le due categorie di completamenti individuate come prioritarie nella menzionata delibera del 9 luglio 1998 il Comitato ha definito due distinte procedure, demandando, per le opere commissariate ex art. 13 della legge n. 135/1997, al Ministero dei lavori pubblici la formulazione delle proposte di finanziamento, da effettuare previa verifica con le Regioni interessate e sulla base di elementi atti a dimostrare la cantierabilità e l'attualità delle opere stesse;

Considerato che per gli altri completamenti le proposte di finanziamento, provenienti direttamente dalle amministrazioni regionali e statali, dovevano essere ordinate da apposito gruppo in una graduatoria di merito, alla stregua dei criteri specificati nei richiamati «schemi di riparto», e concorrere, per la parte eccedente la quota pre-ripartita, al residuo 30% delle risorse disponibili;

Considerato che per le opere commissariate ex art. 13 della legge n. 135/1997 è stato previsto il requisito della cantierabilità, inteso quale possibilità di attivare i cantieri entro sei mesi dalla decisione di finanziamento, mentre per gli altri completamenti gli schemi di riparto prevedono, entro il termine suindicato, l'attivazione delle procedure per l'individuazione del soggetto esecutore e, nel caso di progetti «integrati», la disponibilità della progettazione definitiva;

Vista la nota n. 521 del 13 aprile 1999 con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha trasmesso l'elenco delle opere commissariate da finanziare a carico delle suddette risorse;

Vista la delibera in data 21 aprile 1999, n. 52/99 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 133 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 luglio 1999), con la quale questo Comitato ha ripartito su base territoriale tra le regioni meridionali l'importo di 2.914,58 miliardi di lire (1.505,255 milioni di euro) per opere di completamento, riservando i residui 85,42 miliardi di lire (44,116 milioni di euro) al cofinanziamento di una quota pari al 50% del costo di studi di fattibilità di rilevanti iniziative infrastrutturali di particolare interesse per le amministrazioni locali e di settore;

Vista la delibera in data 30 giugno 1999, n. 106/99, in corso di registrazione, con la quale questo Comitato ha ripartito tra le regioni meridionali l'importo di 86,928 miliardi di lire (44,895 milioni di euro), destinato al cofinanziamento del 50% degli studi di fattibilità, dei quali 85,42 miliardi di lire (44,116 milioni di euro) già riservati allo scopo con la citata delibera n. 52/99 e 1.508 miliardi di lire (778,817 milioni di euro) imputati alla quota di 3.500 miliardi di lire (1.807,599 milioni di euro) assegnati alle infrastrutture (ricomprese nelle intese) con delibera in data 22 gennaio 1999, n. 4/99;

Vista la nota n. 3520 del 22 luglio 1999 con la quale il Ministero dei lavori pubblici comunica che dall'elenco delle opere commissariate deve ritenersi espunto un intervento, che figurava localizzato precedentemente in area non in obiettivo, si che quale opera commissariata proposta per il finanziamento per il Centro-Nord figura soltanto il completamento della caserma dei Carabinieri Prato Drava-Bolzano;

Vista la relazione in data 23 luglio 1999 con la quale il Comitato di coordinamento ha trasmesso l'elenco dei completamenti e degli studi di fattibilità per interventi infrastrutturali da cofinanziare nelle regioni del Centro-Nord, confermando nel contempo alcune raccomandazioni mirate al pieno conseguimento degli obiettivi da perseguire e già condivise da questo Comitato in occasione dei riparti per le regioni meridionali;

Considerato che in sede di riunione preliminare alla presente seduta è stata valutata positivamente la proposta formulata dal Comitato di coordinamento ed in particolare si è concordato sull'ipotesi di estendere la procedura già adottata in sede di riparto dei finanziamenti riservati al Mezzogiorno, accollando alla quota «premiale» del 30% la differenza nell'ipotesi che il costo dell'ultimo intervento finanziabile con la quota pre-ripartita travalichi la disponibilità residua e privilegiando in tal caso, a parità di punteggio, l'intervento determinante il minor scostamento rispetto alla quota preripartita;

Preso atto che il comune di Trieste si è impegnato ad assicurare il finanziamento dell'ultimo intervento di completamento incluso nella «quota premiale» per la parte eccedente la disponibilità residua;

Preso atto che per le province autonome di Trento e Bolzano non risultano presentate proposte di studi di fattibilità, anche se le medesime province, a seguito dell'adozione della procedura di cui sopra, vengono a fruire per i completamenti di risorse superiori a quelle complessivamente pre-ripartite per completamenti e studi di fattibilità nei citati schemi, licenziati dal Comitato di coordinamento, e fermo restando che eventuali forme di compensazione potranno essere previste tra l'altro in occasione di successivi riparti di risorse destinate alle aree depresse;

Preso atto che per la regione Lombardia sono state presentate proposte per studi di fattibilità di ammontare inferiore all'importo attribuito in sede di preriparto nei menzionati schemi e che la regione stessa versa nella medesima situazione sopra illustrata si che sono proponibili considerazioni analoghe in ordine a possibili forme di compensazione;

Ritenuto di condividere la procedura seguita dal Comitato di coordinamento che appare coerente con la linea evolutiva seguita soprattutto nel periodo più recente da questo Comitato ed intesa a stimolare concrete forme di concertazione tra Stato e Regioni, nonché a «premiare» la qualità ed a sollecitare così un processo di effettiva crescita delle aree depresse;

Ritenuto altresì di confermare le norme in tema di sostituzione degli interventi di completamento e degli studi che non vengano avviati nei tempi previsti;

Ritenuto, nell'occasione, di concordare su alcune richieste di modifica della delibera n. 52/99 avanzate, nel corso della seduta tenuta dalla Commissione infrastrutture il 4 agosto 1999, soprattutto dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e del Ministero dei beni culturali, che hanno rappresentato la difficoltà di rispettare i termini stabiliti per la pianificazione degli interventi e per l'aggiudicazione dei lavori riferibili alla competenza 1999, a causa della ritardata pubblicazione della delibera stessa avvenuta il 16 luglio 1999, e che hanno proposto di procedere al definanziamento, per i completamenti di opere non commissariate, soltanto nel caso in cui non venga rispettato il termine indicato per l'appalto dei lavori in detta pianificazione;

Delibera:

A - RIPARTO 500 MLD. RISERVATI AL CENTRO-NORD.

I - *Quota riservata a Marche ed Umbria.*

La quota di 150 miliardi di lire (77,469 milioni di euro) assegnata alle regioni Marche ed Umbria con la delibera n. 70/98 in data 9 luglio 1998 viene attribuita in ragione di 60 miliardi di lire (30,987 milioni di euro) alla regione Marche ed in ragione di 90 miliardi di lire (46,481 milioni di euro) alla regione Umbria.

Gli importi di cui sopra sono imputati per 29,8 miliardi di lire (15,390 milioni di euro) sulla competenza 1998, per 45,2 miliardi di lire (23,344 milioni di euro) sulla competenza 1999 e per il residuo importo di 75 miliardi di lire (38,734 milioni di euro) sulla competenza 2000. Nell'ambito dei suddetti ammontari a ciascuna Regione è riservata, per le singole annualità, una quota percentualmente corrispondente a quella assegnata sull'importo complessivo di 150 miliardi di lire (77,469 milioni di euro).

Le risorse di cui trattasi saranno trasferite alle amministrazioni centrali ed alla Regione interessata, secondo le rispettive competenze, in quote correlate all'ammontare delle iniziative che vengono progressivamente individuate negli accordi di programma quadro attuativi delle intese istituzionali di programma.

Le disposizioni previste per le altre regioni del Centro-Nord ai punti 2.5 e 2.7 sono riferite anche agli interventi infrastrutturali relativi alle regioni Marche ed Umbria, come sopra individuati.

II - *Quota attribuita alle altre regioni del Centro-Nord.*

1. Finalizzazione della quota.

L'importo di 350 miliardi di lire (180,760 milioni di euro), destinato alle intese istituzionali di programma per le altre regioni del Centro-Nord ai fini della realizzazione di interventi infrastrutturali ai sensi del punto 2.2.1 della delibera n. 70 del 9 luglio 1998, è attribuito in ragione di 339,5 miliardi di lire (175,337 milioni di euro) ad opere di completamento, mentre i residui 10,5 miliardi di lire (5.423 milioni di euro) sono riservati al cofinanziamento di una quota pari al 50% del costo di studi di fattibilità di rilevanti iniziative infrastrutturali di particolare interesse per le amministrazioni locali e di settore.

2. Opere di completamento.

2.1 *Riparto territoriale delle risorse.*

L'importo di 339,5 miliardi di lire (175,337 milioni di euro) attribuito alle opere di completamento è ripartito tra le regioni come dalla unita tabella A che forma parte integrante della presente delibera.

L'elenco delle opere da finanziare con le quote così attribuite è riportato nell'allegato 1 alla presente delibera.

2.2 *Messa a disposizione delle risorse.*

L'importo di cui al precedente punto 2.1 viene imputato in ragione di 62,409 miliardi di lire (32,232 milioni di euro) sulla competenza 1999, di 78,585 miliardi di lire (40,586 milioni di euro) sulla competenza 2000, di 52,236 miliardi di lire (26,978 milioni di euro) sulla competenza 2001, di 146,270 miliardi di lire (75,542 milioni di euro) sulla competenza 2002.

Le risorse saranno attribuite, secondo le rispettive competenze, alle amministrazioni interessate in modo tale da garantire, in linea di massima e salvo che per importi globali di limitata entità, a ciascuna amministrazione, in termini di competenza, per ognuna delle annualità del quadriennio un importo percentualmente corrispondente a quello assegnato all'amministrazione stessa sull'importo complessivo di cui al richiamato punto 2.1.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvederà alle conseguenti variazioni di bilancio.

Le risorse così assegnate potranno essere impegnate integralmente sin dall'inizio.

2.3 *Pianificazione degli interventi ed erogazioni.*

2.3.1 Nell'ambito delle risorse assegnate le amministrazioni procedono alla pianificazione temporale degli interventi ammessi a finanziamento, emanando al riguardo apposito provvedimento entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera e/o dando diretta comunicazione ai soggetti realizzatori.

La pianificazione verrà calibrata in modo tale che al 30 giugno 2000 risultino aggiudicati lavori in misura tale che il costo complessivo degli interventi da avviare sia pari quanto meno all'importo complessivo riservato all'amministrazione in termini di competenza per l'anno 1999. La pianificazione dovrà assicurare che al 30 settembre di ciascun anno risultino aperti cantieri per interventi che, anche tenendo conto delle scadenze relative agli impegni assunti per l'anno medesimo in relazione ad iniziative già avviate, comportino impegni pari almeno all'importo assegnato all'amministrazione interessata in termini di competenza per l'anno considerato.

Il provvedimento di pianificazione verrà comunicato alla segreteria di questo Comitato.

2.3.2 Entro sessanta giorni dall'aggiudicazione deve essere effettuata la consegna dei lavori, a pena di revoca del finanziamento che sarà disposta a cura dell'amministrazione interessata.

2.3.3 Per il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori valgono disposizioni analoghe a quelle previste al punto 3 della delibera n. 42/98 del 6 maggio 1998 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 del 10 luglio 1998; errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 27 luglio 1998), ed in particolare le seguenti.

2.3.3.1 Nella fattispecie del trasferimento a enti pubblici, il soggetto attuatore comunica il quadro economico definitivo dell'intervento all'amministrazione competente, che ridetermina conseguentemente la misura del finanziamento assegnato all'intervento stesso ed assume il relativo impegno definitivo tenendo conto del suddetto quadro economico, al netto di eventuali cofinanziamenti previsti.

Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui sopra l'amministrazione centrale competente trasferisce all'ente attuatore un'anticipazione commisurata alle effettive disponibilità di cassa dell'amministrazione stessa ed al costo definitivo dell'intervento. Detta anticipazione non potrà comunque essere superiore al 20% dell'impegno definitivo, come sopra assunto.

Le risorse ulteriori saranno trasferite, eventualmente in ratei successivi, sulla base di stati di avanzamento comunicati dall'ente attuatore evidenzianti l'utilizzo di almeno l'80% del trasferimento precedente. Il saldo del residuo avverrà ad avvenuta approvazione del collaudo finale o all'approvazione della chiusura della convenzione.

2.3.3.2 Le indicazioni di cui sopra, eccezion fatta per quelle relative all'anticipazione, si applicano nel caso di appalto diretto: l'amministrazione quindi ridetermina come sopra indicato il finanziamento assegnato all'iniziativa sulla base del quadro economico definitivo conseguente all'aggiudicazione, al netto di eventuali cofinanziamenti. Procede alla corresponsione dei corrispettivi stabiliti sulla base di comprovati stati di avanzamento ed eroga il saldo ad avvenuta approvazione del collaudo finale.

2.4 *Utilizzo economie.*

Le economie che si realizzino a seguito della rideterminazione del quadro economico di cui al punto 2.3.3 saranno accantonate dall'amministrazione competente in una percentuale non eccedente il 7% dell'importo aggiudicato e potranno essere utilizzate, previa autorizzazione dell'amministrazione stessa, nei casi di cui al punto 2.3.1.1 per le finalità e con i criteri previsti dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni: potranno in particolare essere utilizzate per le varianti in corso d'opera concernenti l'intervento considerato e per gli aggiornamenti del prezzo dell'intervento medesimo nei casi e nei limiti stabiliti, rispettivamente, dall'art. 25 e dall'art. 26 della citata legge, nonché per i lavori suppletivi e/o i nuovi progetti di cui all'art. 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come sostituito dall'art. 8 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Gli importi conseguenti alla suddetta rideterminazione del finanziamento originariamente assegnato all'intervento, al netto dell'accantonamento di cui al comma precedente, e gli ulteriori importi che risultino comunque disponibili anche a seguito di revoche in corso d'opera, di economie realizzate nelle varie fasi procedimentali e dell'inutilizzo, totale o parziale, del suddetto accantonamento sono destinate dall'ammini-

strazione competente al finanziamento di ulteriori interventi riconducibili al medesimo settore infrastrutturale nel quale le economie stesse si sono realizzate. Le amministrazioni centrali osservano anche, per quanto possibile, il vincolo della destinazione alla medesima area regionale: in presenza di stipula di intesa istituzionale di programma le disponibilità di cui trattasi vengono comunque finalizzate nel quadro dell'intesa.

Le amministrazioni interessate provvedono a comunicare le modalità di utilizzo delle disponibilità in questione alla Segreteria di questo Comitato.

2.5 *Verifiche.*

L'unità di verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica svolgerà le attività di competenza, riferendo sulle eventuali situazioni di criticità realizzativa al fine di consentire l'immediata rimozione degli ostacoli e di fornire un quadro di conoscenze da utilizzare per future assegnazioni o riallocazioni finanziarie.

2.6 *Misure di accelerazione e di definizione di situazioni di criticità realizzativa.*

2.6.1 Nel caso di interventi a suo tempo non sottoposti alla valutazione di impatto ambientale e per i quali tale valutazione sia prevista dalla legislazione sopravvenuta, l'amministrazione competente dovrà curare che entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera sia completata la stesura definitiva dello studio di impatto ambientale.

Per gli interventi sottoposti alla valutazione di impatto ambientale nazionale il Ministero dell'ambiente s'impegna ad accelerare al massimo l'istruttoria di propria competenza fornendo anche, a richiesta, assistenza ai soggetti interessati sia per agevolare la redazione dello studio di cui sopra, sia per una verifica preliminare sulla completezza della documentazione.

Per gli interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale regionale la citata amministrazione si potrà avvalere dei poteri sostitutivi nei confronti delle Regioni che non hanno ancora recepito l'atto di indirizzo e di coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del 7 settembre 1996.

2.6.2 Dal momento della stipula delle intese istituzionali di programma si applicano agli interventi previsti dalla presente delibera le procedure di cui all'art. 2, comma 203, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

A tal fine il Comitato istituzionale di gestione promuove le opportune iniziative.

2.6.3 In presenza di eventuali situazioni di criticità, evidenziate anche a seguito dell'attività di verifica di cui al precedente punto 2.5, le amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento adotteranno tutte le misure possibili per pervenire ad una rapida rimozione degli ostacoli rilevati.

2.6.4 Per l'intervento di completamento dell'opera commissariata nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, valgono le disposizioni di cui ai punti 6.4 e 6.6 della propria delibera n. 52/99 in data 21 aprile 1999.

2.6.5 Per quanto attiene agli altri interventi di completamento, non inclusi negli elenchi delle opere commissariate, il definanziamento avrà luogo nel caso in cui i lavori relativi ad interventi da finanziare sulla competenza 1999 non vengano aggiudicati entro il 30 giugno 2000 o non vengano consegnati entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, mentre, per gli analoghi interventi finanziati sulla competenza degli anni successivi, il definanziamento avrà luogo se i lavori non sono consegnati entro sessanta giorni dall'aggiudicazione o se l'opera considerata non risulta comunque riavviata entro il termine indicato nella pianificazione predisposta dall'amministrazione competente ai sensi del precedente punto 2.3. Per i progetti «integrati», come definiti dagli schemi di riparto, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera deve essere disponibile almeno la progettazione definitiva.

In caso di definanziamento si procede alla sostituzione con il primo degli interventi non finanziati inclusi - rispettivamente - nella graduatoria regionale o in quella generale a seconda che l'intervento definanziato gravi sulla quota pre-ripartita o sulla quota premiale, fino ad esaurimento delle risorse liberate dagli eventuali definanziamenti; se l'intervento promosso in sostituzione è di costo superiore all'importo del finanziamento già accordato all'intervento ora definanziato, l'amministrazione competente provvederà ad assicurare la copertura dell'importo residuo, altrimenti si procederà all'ulteriore utilizzo della graduatoria sino al reperimento di un intervento per il quale tale cofinanziamento venga garantito o che abbia un costo compatibile con la disponibilità.

Stesse disposizioni si applicano nel caso di interventi per i quali lo studio di impatto ambientale, previsto dalla legislazione vigente, non venga completato entro il termine di cui al punto 2.6.1.

2.7 *Relazioni.*

Le amministrazioni centrali e regionali competenti provvederanno a riferire, con periodicità semestrale, a questo Comitato sullo stato di attuazione dei singoli interventi finanziati della presente delibera in modo da fornire un quadro organico delle iniziative in atto e dei riflessi di ordine occupazionale, formulando altresì eventuali proposte per l'adozione di ulteriori direttive da parte di questo Comitato. Le relazioni di cui sopra saranno corredate da apposita scheda compilata ai fini del monitoraggio finanziario secondo un modello che verrà predisposto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. *Studi di fattibilità.*

3.1 L'importo di 10,5 miliardi di lire (5,423 milioni di euro) è ripartito tra le regioni del Centro-Nord come dall'unita tabella B, che forma parte integrante della presente delibera. L'elenco degli studi di fattibilità da cofinanziare al 50% con le quote così attribuite è riportato nell'allegato 2 alla presente delibera.

3.2 L'importo di cui al punto precedente viene imputato sulla competenza 1999 e sarà attribuito, secondo le rispettive competenze, alle singole amministrazioni proponenti.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvederà alle conseguenti variazioni di bilancio.

3.3 Le amministrazioni proponenti trasmetteranno alla segreteria di questo Comitato, entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente delibera, per ogni studio di fattibilità un atto formale (decreto, delibera o atto equivalente, secondo i rispettivi ordinamenti) adottato dal soggetto destinatario finale del finanziamento e da cui risulti l'impegno a finanziare la quota di propria competenza (residuo 50%) a valere sull'esercizio finanziario in corso o su quello successivo, indicando la relativa copertura finanziaria e certificando altresì l'inesistenza di altre forme di finanziamento per lo stesso studio oltre a quelle di cui alla presente delibera. In mancanza del provvedimento e/o della certificazione di cui sopra, lo studio verrà definanziato e l'importo relativo sarà riprogrammato nell'ambito delle intese istituzionali di programma, con destinazione prioritaria a studi di fattibilità relativi al medesimo settore infrastrutturale. Se lo studio riguarda Regioni con le quali non è stata stipulata o non è in corso di stipula detta intesa, si procederà alla sostituzione con il primo od i primi degli studi non finanziati inclusi - rispettivamente - nella graduatoria regionale o in quella generale a seconda che lo studio definanziato gravi sulla quota pre-ripartita o sulla quota premiale fino ad esaurimento delle risorse liberate dall'eventuale definanziamento; se lo studio promosso in sostituzione è di costo superiore all'importo del finanziamento già accordato allo studio ora definanziato, l'amministrazione competente procederà all'ulteriore utilizzo della graduatoria sino al reperimento di uno studio per il quale tale cofinanziamento venga garantito o che abbia un costo compatibile con la disponibilità.

3.4 Gli studi dovranno rispettare i requisiti, minimi ed imprescindibili, stabiliti nell'allegato C della presente delibera, della quale forma parte integrante. Gli studi saranno ultimati entro otto mesi dalla messa a disposizione del finanziamento e, qualora detto termine non venga rispettato, si procederà alla revoca del finanziamento e si applicheranno disposizioni analoghe a quelle riportate al punto 3.3. Per gli studi di importo superiore a 200.000 euro, per i quali è previsto il bando di gara comunitario, il termine è prolungato a dodici mesi.

3.5 Gli studi di fattibilità finanziati saranno certificati dall'amministrazione destinataria del finanziamento stesso, positivo o negativo che sia l'esito dello studio. Gli studi per i quali venga certificato l'esito positivo saranno portati all'esame del Comitato di coordinamento, ai fini dell'eventuale inserimento delle relative proposte di intervento negli elenchi delle opere prioritarie, da definire anche nell'ambito delle intese istituzionali di programma.

B - MODIFICHE ALLA DELIBERA N. 52/99 DEL 21 APRILE 1999.

1. *Differimento termini.*

Il termine assegnato alle amministrazioni al punto 4.1 della delibera n. 52/99 del 21 aprile 1999 per la pianificazione temporale degli interventi ammessi a finanziamento è differito al 30 settembre 1999.

Il termine indicato al punto 4.1 della richiamata delibera per le aggiudicazioni dei lavori imputati in pianificazione sulla competenza 1999 è differito al 30 aprile 2000.

2. *Modifica punto 6.5.*

A parziale modifica del punto 6.5 della delibera sopra citata, il definanziamento degli interventi di completamento non inclusi negli elenchi delle opere commissariate avrà luogo solo nel caso in cui i lavori per gli interventi finanziati sulla competenza 1999 non vengano aggiudicati entro il suddetto termine del 30 aprile 2000 o non vengano riavviati nei sessanta giorni successivi all'aggiudicazione, mentre, per gli analoghi interventi finanziati sulla competenza degli anni successivi, il definanziamento avrà luogo se i lavori non vengono consegnati entro sessanta giorni dall'aggiudicazione o se l'opera considerata non venga comunque riavviata entro il 30 settembre dell'anno indicato nella pianificazione dell'amministrazione competente, fermo restando che detta pianificazione dovrà tenere, tra l'altro, conto dello stadio della progettazione a suo tempo indicata dal soggetto proponente e che ha costituito uno degli elementi di valutazione per l'ammissione a finanziamento.

Resta ferma la disposizione relativa ai progetti «integrati».

Roma, 6 agosto 1999

Il Presidente delegato: AMATO

Registrata alla Corte dei conti il 28 settembre 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 226

ALLEGATO A

RIPARTIZIONE REGIONALE DI PARTE DEI FONDI
di cui al punto 2.2.1. della delibera CIPE 9.7.1998

REGIONI DEL CENTRO-NORD: COMPLETAMENTI

REGIONE	QUOTA REGIONALE (70%)		QUOTA PREMIALE (30%)		TOTALE		
					Importo		%
	Lire	Milioni Euro	Lire	Milioni Euro	Lire	Milioni Euro	
P.A. BOLZANO (1)	2.821.000.000	1,457	2.659.000.000	1,373	5.480.000.000	2,830	1,61
EMILIA-ROMAGNA	8.432.000.000	4,355	2.468.000.000	1,275	10.900.000.000	5,629	3,21
FRIULI V.G.	10.826.000.000	5,591	21.203.000.000	10,950	32.029.000.000	16,542	9,43
LAZIO	36.239.000.000	18,716	27.489.000.000	14,197	63.728.000.000	32,913	18,77
LIGURIA	26.374.000.000	13,621	15.250.000.000	7,876	41.624.000.000	21,497	12,26
LOMBARDIA	11.091.000.000	5,728	6.609.000.000	3,413	17.700.000.000	9,141	5,21
PIEMONTE	56.374.000.000	29,115	8.907.000.000	4,600	65.281.000.000	33,715	19,23
TOSCANA	44.442.000.000	22,952	5.098.000.000	2,633	49.540.000.000	25,585	14,59
P.A. TRENTO	1.324.000.000	0,684	900.000.000	0,465	2.224.000.000	1,149	0,66
VALLE D'AOSTA	1.041.000.000	0,538	3.059.000.000	1,580	4.100.000.000	2,117	1,21
VENETO	38.043.000.000	19,648	8.851.000.000	4,571	46.894.000.000	24,219	13,81
T O T A L E	**237.007.000.000**	**122,404**	**102.493.000.000**	**52,933**	**339.500.000.000**	**175,337**	**100,00**

NOTA (1): Include un'opera commissariata dell'importo di £.1.930.000.000

ALLEGATO B

RIPARTIZIONE REGIONALE DI PARTE DEI FONDI
di cui al punto 2.2.4. della delibera CIPE 9.7.1998

REGIONI DEL CENTRO-NORD: STUDI DI FATTIBILITA'

REGIONE	QUOTA PRE-RIPARTITA (70%)		QUOTA PREMIALE (30%)	TOTALE		
				Importo		
	Assegnata	Finanziata		Lire	Euro (migliaia)	%
P.A. BOLZANO (1)	87.000.000			0	0	0
EMILIA-ROMAGNA	261.000.000	261.000.000	259.000.000	520.000.000	268,558	4,99
FRIULI V.G.	335.000.000	335.000.000	153.000.000	488.000.000	252,031	4,68
LAZIO	1.121.000.000	1.121.000.000	1.612.000.000	2.733.000.000	1411,477	26,22
LIGURIA	816.000.000	816.000.000	134.000.000	950.000.000	490,634	9,11
LOMBARDIA (2)	343.000.000	280.000.000		280.000.000	144,608	2,69
PIEMONTE	1.744.000.000	1.744.000.000	309.000.000	2.053.000.000	1060,286	19,69
TOSCANA	1.374.000.000	1.374.000.000	431.000.000	1.805.000.000	932,205	17,32
P.A. TRENTO (1)	41000000			0	0,000	0,00
VALLE D'AOSTA	32.000.000	32.000.000	93.000.000	125.000.000	64,557	1,20
VENETO	1.177.000.000	1.177.000.000	293.000.000	1.470.000.000	759,192	14,10
T O T A L E	**7.331.000.000**	**7.140.000.000**	**3.284.000.000**	**10.424.000.000**	**5.384**	**100**

NOTE:
(1) Per i territori delle due province autonome non sono state presentate proposte.
(2) Per il territorio regionale è stata presentata una sola proposta per l'importo di 280 mln.

N. B.: Risultano ancora da assegnare 76 milioni di lire.

ALLEGATO C

Studi di fattibilità: indice dei requisiti minimi degli studi

Lo studio di fattibilità dovrà articolarsi nei seguenti capitoli:

1. Inquadramento territoriale e socio-economico del progetto, struttura ed obiettivi.
2. Analisi della domanda attuale e prevista e specifica dei gruppi di beneficiari.
3. Analisi dell'offerta attuale e prevista.
4. Descrizione dell'investimento (localizzazione, dimensione, caratteristiche, costi di realizzazione, ecc.), con verifica della disponibilità dei più importanti inputs materiali e umani e con individuazione delle alternative tecnologiche disponibili.
5. Analisi delle alternative possibili.
6. Analisi degli aspetti e dei costi gestionali in fase di esercizio (se esistenti).
7. Analisi di fattibilità finanziaria (analisi costi e ricavi).
8. Analisi di fattibilità economica e sociale (analisi costi e benefici).
9. Descrizione e analisi degli impatti ambientali.
10. Contributo alla programmazione 2000-2006.
11. Relazione sintetica conclusiva riportante i principali risultati e le raccomandazioni motivate sulla fattibilità dell'opera.

E' ammessa una diversa articolazione dello studio purchè gli elementi richiesti nei punti sopra indicati siano comunque presenti nel lavoro. Pertanto, laddove si intenda seguire schemi alternativi, sarà indispensabile segnalare, sulla base dell'indice suesposto, dove sono rintracciabili i singoli elementi all'interno della diversa articolazione adottata.
In ogni caso nella redazione dello SdF si dovrà tener conto delle indicazioni riportate nel documento "Schemi per la ripartizione dei 3.500 miliardi attribuiti alle intese" (ex delibera CIPE 70/98) approvati dal Comitato di Coordinamento fra le Amministrazioni centrali per le Intese nell'ottobre 1998.

ALLEGATO 1

Completamenti di opere infrastrutturali ex Delibera CIPE 70/98
Territorio della regione Valle d'Aosta
Proposte finanziate

Codice Schede	Amm.ne proponente	Denominazione	Importo richiesto	Punteggio finale
110	aa.rr.	Costruzione dei moduli intermedi del "Serpentone" a completamento del progetto "Area Pollein", in attuazione del piano di riorganizzazione urbanistica e riconversione economica delle aree di Pollein-Brissogne (Aosta -zona Autoporto)"	4.100,00	15,4

Territorio della regione Piemonte
Proposte finanziate

Codice Schede	Amm.ne proponente	Denominazione	Importo richiesto	Punteggio finale
128	AMB	Rivarolo (TO) – Completamento canalizzazione fognarie e impianto di depurazione	5.000,00	13,6
237	aa.rr.	Centro convegni conferenze "Sociale", ricostruzione ex teatro di Pinerolo	5.200,00	12,65
233	aa.rr.	Sistemazione idraulica parte terminale Rio Greca e tunnel paravalanghe su strada provinciale per Rima S. Giuseppe	2.700,00	12,2
241	aa.rr.	Reggia di Venaria Reale. Lotti 1°, 2° e 3°	17.300,00	11,5
165	MURST	Completamento centro polifunzionale del Lingotto: centro di eccellenza per la ricerca, formazione e sostegno dell'attività economica e di servizio nel settore dentario e facciale	20.141,00	11,5
250	aa.rr.	Sbarramento di Mazzè sulla Dora Baltea e impianti annessi. Lotto 5°.	2.500,00	11,35
247	aa.rr.	Potenziamento impianto di depurazione di Tortona	6.200,00	11,25
235	aa.rr.	Ristrutturazione ed ampliamento Palazzo dei congressi di Stresa. 2° lotto.	6.240,00	11,1

Territorio della regione Liguria
Proposte finanziate

Codice Schede	Amm.ne proponente	Denominazione	Importo richiesto	Punteggio finale
223	TRASP	Metro Genova: Completamento tratta Caricamento – Sarzano	26.374,00	13,5
69	aa.rr.	Realizzazione collegamento rete fognaria Bocca di Magra con depuratore di Camisano	9.250,00	11,85
73	aa.rr.	Realizzazione nuova condotta sottomarina del depuratore di Genova Pegli	6.000,00	11,45

Territorio della regione Lombardia
Proposte finanziate

Codice Schede	Amm.ne proponente	Denominazione	Importo richiesto	Punteggio finale
76	aa.rr.	Completamento e potenziamento sistema depurativo nord Milano impianto di Pero - Corpo ricettore fiume Olona	2.000,00	16,4
78	aa.rr.	Completamento collettori e impianto di depurazione consortile di Cremia - Corpo ricettore Lago di Como	1.000,00	13,15
79	aa.rr.	Ammodernamento e potenziamento della linea ferroviaria FNME Brescia Iseo Edolo	5.200,00	9,35
74	aa.rr.	Variante alla S.P. 19	9.500,00	9,1

Territorio della provincia autonoma di Trento
Proposte finanziate

Codice Schede	Amm.ne proponente	Denominazione	Importo richiesto	Punteggio finale
2	aa.rr.	Strada Pronvinciale n. 9 - Luserna - 2° lotto	900,00	10,75
1	aa.rr.	Strada Provinciale 123 - Intervento e completamento Rupe Bastia	1.324,00	10,3

Territorio della provincia autonoma di Bolzano
Proposte finanziate

Codice Schede	Amm.ne proponente	Denominazione	Importo richiesto	Punteggio finale
		Opere commissariate (sblocca-cantieri): Caserma dei Carabinieri Prato Drava	1.930,00	
4	aa.rr.	Sistemazione e rettifica della strada provinciale n. 9 della Val d'Ultimo tra i km. 22.500 e 24.500	3.550,00	9,5

Territorio della regione Friuli Venezia Giulia
Proposte finanziate

Codice Schede	Amm.ne proponente	Denominazione	Importo richiesto	Punteggio finale
14	aa.rr.	Fognatura consortile, Completamento ed ampliamento condotte esistenti, 8° lotto	6.580,80	11,5
15	aa.rr.	Fognatura consortile, Completamento ed ampliamento condotte esistenti, 9° lotto	8.660,80	11,45
16	aa.rr.	Fognatura consortile, Completamento ed ampliamento condotte esistenti, 10° lotto	4.758,40	11,4
704	LLPP	Completamento nuova caserma Polizia di Stato al valico di Tarvisio Arnoldstein: realizzazione arredi poligono di tiro e impianto di distribuizione carburanti (UD)	2.600,00	11
167	PCM	Completamento sistema di trasporto elettrico ad attrazione magnetica - Trieste (STREAM)	13.000,00	11

Territorio della regione Veneto
Proposte finanziate

Codice Schede	Amm.ne proponente	Denominazione	Importo richiesto	Punteggio finale
811	aa.rr.	Completamento stralcio opere ed approvvigionamento idropotabile degli acquedotti dell'Alto Trevigiano dalla sorgente di fiumi connesse alla modifica della viabilità della SP 28 e SP 2 tra i Comuni di Vas (BL) e di Segusino (TV) mediante la realizzaizone di gallerie - Lavori suppletivi al progetto FIO	4.500,00	15,75
131	AMB	Portogruaro – costruzione rete fognante per acque nere al servizio del centro storico	6.000,00	12,6
825	aa.rr.	Completamento lavori di restauro e recupero ex monastero degli Olivetani di San Bartolomeo in Rovigo	794,00	12,5
800	aa.rr.	Completamento collettore terminale di raccolta scarichi di 6 depuratori del distretto della concia per il trasferimento a valle della zona di ricarica dell'acquifero acquedottistico - Realizzazione 2° tronco di Lanigo (VI) a Cologna V. (VR) Scarico sul torrente Fratta a valle della derivazione del canale irriguo LEB (realizzato con FIO) Condotta di 1.800 mm di sezione per 6.500 m di lung.	7.000,00	12,4
227	TRASP	Porto di Chioggia - Terminal fluviomarittimo	18.000,00	12,25
810	aa.rr.	Completamento 1° stralcio funzionale lavori di massima urgenza di regimazione idraulica a protezione di sponda dell'alveo del fiume Cordevole a consolidamento della voragine del Mesarò nei Comuni di Alleghe e Rocca Pietore (BL) a difesa della strada SS 203 "Agordina" e degli edifici contermini	1.500,00	11,9
824	aa.rr.	Progetto di restauto e risanamento conservativo di Ca' Mori da adibire a sede del parco - 3° lotto	1.600,00	11,3
808	aa.rr.	Completamento interventi di riqualificazione ambientale e sistemazione idraulica del comprensorio vallivo di Valle Vecchia in Comune di Caorle (VE) 3° lotto - Lavori suppletivi al progetto PIM	7.500,00	11,3

Territorio della regione Emilia Romagna
Proposte finanziate

Codice Schede	Amm.ne proponente	Denominazione	Importo richiesto	Punteggio finale
162	MURST	Polo tecnico scientifico nell'area ex Eridania - Nuove sedi dei dipartimenti di Ingegneria - CNR CEMOTER - Fisica - Matematica e Scienze della Terra - 4° lotto di completamento	8.000,00	15,35
9	aa.rr.	Costruzione collettore terminale e impianto idrovoro Vidara Nord	2.300,00	12,9
631	aa.rr.	Ottimizzazione opere di captazione e condotte distributive di tipo acquedottistico in diverse frazioni.	600,00	11,5

Territorio della regione Toscana
Proposte finanziate

Codice Schede	Amm.ne proponente	Denominazione	Importo richiesto	Punteggio finale
130	AMB	Adeguamento dei sistemi di smaltilento a mare delle acque reflue CM Elba e Capraia	14.000,00	14,2
85	aa.rr.	Completamento intervento sperimentale a difesa di Marina Ronchi (MS)	1.536,50	12,45
84	aa.rr.	Completamento interventi recupero aree umide tenuta di S. Rossore (PI) - Difesa dall'erosione costiera	5.000,00	11,9
138	BB.CC.	S. Romano Garfagnana : Fortezza di Verrucole	1.200,00	11,35
145	BB.CC.	S. Giovanni d'Asso: (SI) Restauro e riuso del Castello	200,00	10,75
89	aa.rr.	Completamento messa in sicurezza idraulica tratto terminale F. Elsa (Bacino F. Arno) cassa di espansione località Madonna della Tosse	4.000,00	10,7
714	LLPP	Ringrosso e bonifica arginatura del Fiume Arno in destra idraulica nel terzo tronco di custodia. Pisa	1.000,00	10,55
97	aa.rr.	Comune di Sorano - Completamento consolidamento abitato	800,00	10,4
98	aa.rr.	Completamento lavori di consolidamento movimento franoso in loc. La Ripa	3.500,00	10,35
711	LLPP	Completamento ricostruzione arginature sul Rio Dogaia. S.Miniato (PI)	550,00	10,25
713	LLPP	Completamento consolidamento delle difese idrauliche del Fiume Bisento. Campi Bisenzio (FI)	600,00	10,2
708	LLPP	Completamento recupero officiosità e della capacità di laminazione del sistema idraulico collegato al Lago di Montepulciano (SI)	3.000,00	10,1
87	aa.rr.	Completamento interventi idraulico-forestali Versilia-Garfagnana-Lunigiana (interventi avviati Ob 5/B mis. 6.4)	6.153,51	9,95
136	BB.CC.	Pisa: Polo museale del Lungarno	8.000,00	9,85

Territorio della regione Lazio
Proposte finanziate

Codice Schede	Amm.ne proponente	Denominazione	Importo richiesto	Punteggio finale
23	aa.rr.	Opere di completamento dell'impianto di depurazione consortile Rieti-Cittaducale: 3° lotto - Linea fanghi	2.587,07	15,7
27	aa.rr.	Completamento variante n. 7 SS Appia-Cisema - 2° lotto	5.300,00	15,6
22	aa.rr.	Completamento della Superstrada Sora-Ferentino	10.000,00	14,6
19	aa.rr.	Completamento realizzazione Campo Pozzi per alimentazione reti tubate per bonifica integrale comprensorio Tufano in agro di Anagni e Ferentino	1.603,20	14,5
132	BB.CC.	Sistema delle grandi emergenze archeologico-monumentali ed interventi nella città di Tivoli-(I parte-Completamento interventi recupero Villa d'Este; Santuario d'Ercole Vincitore)	5.000,00	14,4
26	aa.rr.	Sistema museale tematico preistorico-protostorico "PR.O.U.S.T." Sistemazione museo preistorico e protostorico nel Castello Cesi-Orsini di S. Angelo Romano	1.188,65	14,15
35	aa.rr.	Costruzione collettori esterni centro storico e Corso Matteotti - Canino	846,00	13,85
21	aa.rr.	Sistema museale tematico demoetnoantropologico "Demos": museo regionale demoetnoantropologico del giocattolo (Zagarolo); museo della civiltà contadina (Latera).	1.811,95	13,7
24	aa.rr.	Ristrutturazione rete irrigua in sinistra del fiume Liri in agro dei comuni di Broccostella e Campoli Appennino in destra del fiume Fibreno, Fontechiari in sinistra del fiume Fibreno e Posta Fibreno - 2° lotto funzionale	4.175,63	13,25
37	aa.rr.	Completamento opere di urbanizzazione primaria acquedotti e fognature - Consorzio per il Nucleo Industrializzazione di Rieti - Cittaducale	1.314,08	13,15
39	aa.rr.	Progetto di completamento della rete fognaria Via Collerosa - Supino	162,00	13,1
31	aa.rr.	Sistema museale tematico naturalistico "RE.SI.NA": completamento del restauro della Rocca Colonna ed allestimento del museo geopaleontologico; completamento del museo naturalistico del Parco del monte Soratte nell'ambito del sistema museale della Media Valle del Tevere Comuni di Rocca di Cave (RM) e Sant'Oreste (RM)	967,62	13
51	aa.rr.	Risanamento igienico-ambientale della zona di S. Giuseppe Le Prata. Bacino imbrifero del Fiume Cosa. Veroli (FR)	2.385,00	12,5

Territorio della regione Lazio
Proposte finanziate

Codice Schede	Amm.ne proponente	Denominazione	Importo richiesto	Punteggio finale
30	aa.rr.	Risanamento ambientale area Valle delle Cannuccete	800,00	12,35
44	aa.rr.	Opere di urbanizzazione primaria dell'agglomerato industriale Rieti-Cittaducale. Completamento viabilità	1.841,20	11,9
25	aa.rr.	Interventi di completamento rete fognaria sul territorio comunale - 1° lotto Nuova Florida - Ardea	4.000,00	11,9
40	aa.rr.	Sistemazione movimento franoso interessante la SS. n. 17 dell'Appennino Abruzzese - Antrodoco	560,00	11,75
50	aa.rr.	Dissesti idrogeologici del bacino Liri-Garigliano. II fase. Interventi di sistemazione dei dissesti. Sito di Ferentino. (FR)	500,00	11,7
20	aa.rr.	CO.B.I.S. Ampliamento impianto depurazione	6.000,00	11,65
46	aa.rr.	Completamento ammodernamento S.P. Turanense (RI)	2.500,00	11,1
717	LLPP	Porto di Gaeta. Banchinamento testata molo Salvo d'Acquisto (LT)	6.000,00	11,1
28	aa.rr.	Completamento struttura funzionale alla movimentazione nel Porto di Gaeta - Infrastruttura servizi tecnici e pubblici	4.186,00	11,05

ALLEGATO 2

STUDI DI FATTIBILITÀ PER OPERE INFRASTRUTTURALI EX DELIBERA CIPE 70/98

Territorio della regione Valle d'Aosta
Proposte finanziate

Amm.ne	Criteri di eleggibilità	Denominazione	Importo richiesto	Punteggio finale
aa.rr.	E	SdF tecnico economica relativo all'abbassamento del piano del ferro dell'asse ferroviario Chiavasso/Aosta/Pre Saint Didier, nel tratto di attraversamento della conurbazione Aosta	125	2,3

Territorio della regione Piemonte
Proposte finanziate

Amm.ne	Criteri di eleggibilità	Denominazione	Importo richiesto	Punteggio finale
aa.rr.	E	Progetto Corona Verde	250	2,075
aa.rr.	E	Integrazione nel territorio dei nuovi poli scientifici dell'Università degli studi di Torino	250	1,975
aa.rr.	E	Progetto integrato strada provinciale Tracciolino	55	1,915
aa.rr.	E	Biblioteca multimediale	250	1,52
aa.rr.	E	Individuazione delle attività da ospitare nel Forte di Exilles	150	1,475
aa.rr.	E	Interconnessione infrastrutture per captazione	250	1,43
aa.rr.	E	Integrazione progetto Combaniera	365	1,365
aa.rr.	E	Recupero del complesso della Certosa Reale di Collegno	150	1,26
aa.rr.	E	Collegamento ferroviario Briançon - Oulx	125	1,1
aa.rr.	E	Laboratorio di Architettura montana, formazione permanente, recupero ambientale dei centri di montagna	158	1,1
aa.rr.	E	Cogenerazione urbana	50	0,975

Territorio della regione Liguria
Proposte finanziate

Amm.ne	Criteri di eleggibilità	Denominazione	Importo richiesto	Punteggio finale
aa.rr.	E	Valorizzazione turistica della piana di Marinella	100	2,645
aa.rr.	E	Riqualificazione della cava delle arene candide "Caprazoppa" in comune di Finale Ligure	250	2,55
aa.rr.	E	Impianto di produzione di combustibile da rifiuti per l'ambito genovese	200	2,415
aa.rr.	E	Impianto fisso di trasporto pubblico in sede protetta per l'interconnessione fra la stazione viaggiatori di Genova-Brignole, la linea metropolitana prevista e i quartieri di Marassi, Staglieno e Molassana	200	2,15
aa.rr.	E	Bonifica e messa in sicurezza discarica di Pitelli e aree limitrofe	100	1,9
aa.rr.	E	Realizzazione di nuova viabilità comunale adeguata alla risoluzione delle criticità di trasporto nell'area di interconnessione fra il bacino del Chiaravagna le circoscrizioni di Borzoli, Sestri Ponente e Cornigliano per l'accesso alla piana di Erzelli e all'area di Scapino o all'autostrada A10 stazione Genova Aeroporto	100	1,805

Territorio della regione Lombardia
Proposte finanziate

Amm.ne	Criteri di eleggibilità	Denominazione	Importo richiesto	Punteggio finale
TRASP.	E	SdF per la delocalizzazione dell'insediamento residenziale di Case Nuove in aree da reperirsi nei comuni dell'Ob.2 del Patto territoriale "Malpensa-Sempione-Valle Olona"	280	2,5

Territorio della regione Friuli Venezia Giulia
Proposte finanziate

Amm.ne	Criteri di eleggibilità	Denominazione	Importo richiesto	Punteggio finale
MURST	E	Costruzione a Trieste di un Centro di ricerca applicata per lo studio preclinico della malattia di Alzheimer	180	2,39
aa.rr.	E	Nuova viabilità nel comune di Muggia	168	2,375
aa.rr.	E	Creazione di un sistema emporiale di servizi al commercio internazionale	55	2,225
aa.rr.	E	Completamento del Polo Universitario di Gorizia	48	1,925
PCM	E	Definizione di un piano di monitoraggio e gestione dinamica del sistema fluviale dei bacini dell'Alto Adriatico	38	1,175

Territorio della regione Veneto
Proposte finanziate

Amm.ne	Criteri di eleggibilità	Denominazione	Importo richiesto	Punteggio finale
aa.rr.	E	SDF sull'interconnesione tra la strada SS. 434 "Transpolesana" nel tratto mancante di collegamento tra la Romea Commerciale (Corridoio Adriatico) e la Città di Rovigo. Verifica della portante funzione per l'economia locale e ottimizzazione del discusso tracciato d'innesto in relazione anche al Patto Territoriale da poco approvato (850 mld. di investimenti) in cui si inserisce come segmento infrastrutturale fondamentale per il sostegno alle relazioni commerciali	175	2,05
aa.rr.	E	SDF sull'ottimizzazione del sistema di adduzione e interconnessione della grande distribuzione acquedottistica che valuti le soluzioni economicamente più vantaggiose nel rapporto qualità-convenienza da applicarsi alla gestione dei tre segmenti più delicati e prioritari della rete distributiva veneta. Lo studio può essere scorporato in tre soluzioni	250	1,9
aa.rr.	E	Piano integrato per la ricostruzione, l'adeguamento e la gestione delle strutture idrico-fognarie nei comuni in obiettivo 2 (Campania Lupia e Mira) in attuazione delle legge Galli del recepimento della normativa europea	95	1,85
aa.rr.	E	SDF per l'attivazione di un sistema di decisione territoriale che definisca le metodologie e le strategie di messa in sicurezza dal comprensorio gravitante lungo il bacino del Piave	200	1,725
aa.rr.	E	SDF sull'ottimizzazione infrastrutturale degli interventi intrapresi e da intraprendere per la riqualificazione ambientale e di sviluppo sostenibile di un ambito comprensoriale delimitato dalla lagune di Caorle e Bibione e dai relativi corsi d0'acqua immissari	150	1,625
aa.rr.	E	Sperimentazione e promozione di un approccio metodologico ed operativo di supporto ai soggetti decisori per la pianificazione del territorio sotto il profilo del rischio idraulico, con l'intervento del capitale privato	250	1,3
aa.rr.	E	Progetto generale di difesa della costa manutenzione e adeguamento delle opere esistenti, ricostruzione della fascia litoranea ai fini della valorizzazione turistico-ricreativa della costa. SDF integrativo sull'evoluzione del litorale di Eraclea con elaborazione dati e modello matematico	100	1,25
aa.rr.	E	SDF sulle potenzialità economiche promozionali il recupero del sistema fortilizio insulare della Laguna Veneziana	50	1,225
aa.rr.	E	Definizione di un sistema integrato di efficenze e telecontrollo delle opere idrauliche e di navigazione del bacino del Naviglio Brenta. Misure di messa i sicurezza e salvaguardia della navigazione interne di tutta la Riviera	75	1,175
PCM	E	Definizione di un piano di monitoraggio e gestione dinamica del sistema fluviale dei bacini dell'Alto Adriatico	75	1,175
aa.rr.	E	SDF sui ritorni economici e la promozione dello sviluppo locale imperniato sulla valorizzazione dell'ecosistema e dei biotipi presenti nell'area del Monte Baldo nelle Prealpi Gardesane	50	0,825

Territorio della regione Emilia Romagna
Proposte finanziate

Amm.ne	Criteri di eleggibilità	Denominazione	Importo richiesto	Punteggio finale
aa.rr.	E	Gli interventi infrastrutturali tecnologici, informatici indispensabili a garantire un elevato grado di accessibilità ed intermodalità alla nuova stazione medio padana dell'alta velocità.	50	1,775
aa.rr.	E	Master plan economico ed integrazione gestionale Idrovia Ferrarese - Porto di Ravenna - Interporto di Bologna	260	1,475
aa.rr.	E	Progettazione del sistema portuale Comacchio-Portogaribaldi (come sistema complementare ed integrato al Porto di Ravenna)	210	1,025

Territorio della regione Toscana
Proposte finanziate

Amm.ne	Criteri di eleggibilità	Denominazione	Importo richiesto	Punteggio finale
aa.rr.	E	SdF per la realizzazione di un corridoio di mobilità ecosostenibile integrato da un corridoio ambientale di connessione tra la fascia costiera tra i centri abitati di Porto Santo Stefano e Porto Ercole nel comune di Monte Argentario	200	2,6
aa.rr.	E	SdF per la realizzazione di una banca dati geoferenziata dei rischi ambientali e relativi strumenti di rilevazione iperspettrale	1.115	2,5
BB.CC.	E	SdF Progetto "Un municipium sull'Appenninio"	210	1
BB.CC.	E	SdF "I borghi vivi" per il ripristino dell'immagine e il recupero abitativo e paesaggistico del patrimonio edilizio-storico della Lunigiana attraverso la valorizzazione economica	280	0,85

Territorio della regione Lazio
Proposte finanziate

Amm.ne	Criteri di eleggibilità	Denominazione	Importo richiesto	Punteggio finale
aa.rr.	E	Realizzazione del "Centro internazionale dei diritti dell'uomo" ex complesso carcerario di S. Stefano in Ventotene	200	2,575
MURST	E	Università Torvergata - Costituzione di un centro ricerca e sviluppo per la realizzazione di metrici di molecole biologiche realizzate con tecniche microelettriche	250	2,55
aa.rr.	E	Riqualificazione del sistema di mobilità extraurbana tra i comuni di Artena, Lariano, Labico, Valmontone ed altri	240	2,37
aa.rr.	E	Studio per la realizzazione acquedotto del Peschiera alto (1° tronco)	600	2,18
LL.PP.	E	ACEA - Ristrutturazione sistema adduzione Acqua Marcia lungo la via Tiburtina tra Roma e Tivoli - Realizzazione linea di trasporto extra urbano ferrata	350	2,1
BB.CC.	E	Valorizzazione degli itinerari dell'eremitaggio e del monachesimo nei territori della "campagna e della marittima" del basso Lazio tra archeologia, natura e architettura	75	1,475
MURST	E	Realizzazione di un Campus universitario nell'area dell'ex Campo Profughi e nell'area ex 82° del comune di Latina	113	1,45
aa.rr.	E	Rivitalizzazione centri storici minori, con particolare riferimento ai parametri di qualità della vita	200	1,4
aa.rr.	E	Progetto di sviluppo sostenibile bassa Valle del Sacco	200	1,375
MURST	E	Realizzazione di un complesso nel comune di Mentana-Roma	110	1,325
aa.rr.	E	Centro servizi e assistenza tecnologica alle imprese, polo agro industriale alimentare in provincia di Latina	125	1,165
aa.rr.	E	Redazione dei piani di gestione dei beni silvo-pastorali di proprietà della regione Lazio	150	1,125
LL.PP.	E	ANAS - Raccordo Civitavecchia - Viterbo - Orte Tratto Cinelli - SS. 1	120	1,1

99A8517

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 6 ottobre 1999.

Modificazioni allo statuto sociale della Medital Assistance S.p.a., in Roma. (Provvedimento n. 01290).

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11, che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il provvedimento ISVAP n. 12 del 27 marzo 1995 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla Medital Assistance S.p.a., con sede in Roma, via Vallerotonda n. 7/13;

Viste le delibere assunte in data 21 aprile 1999 e 16 luglio 1999 dalle assemblee straordinarie degli azionisti della Medital Assistance S.p.a. che hanno approvato le modifiche apportate agli articoli 3, 11, 18, 19 e 22 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Medital Assistance S.p.a., con sede in Roma, con le modifiche apportate agli articoli:

Art. 3. — Trasferimento della sede sociale da Roma, viale Carnaro n. 11 a Roma, via Vallerotonda n. 7/13;

Art. 11 *(Assemblea)*. — Modifica del termine di «tenuta» dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: entro il 30 aprile di ogni anno, ovvero entro il 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano; negli altri casi previsti dalla legge, entro il termine da questa stabilito.

Art. 18 *(Amministrazione)*. — Durata in carica «per tre anni» degli amministratori e rieleggibilità.

Nuovo tenore dell'ultimo comma che ha sostituito la precedente formulazione: «L'amministratore unico o il consiglio di amministrazione resteranno in carica a tempo determinato o per periodi di tempo stabiliti di volta in volta dall'assemblea».

Art. 19 *(Amministrazione)*. — Soppressione dell'ultimo periodo dell'art. 19: «L'organo amministrativo ha il potere di nominare uno o più amministratori delegati e può inoltre delegare tutti o parte dei suoi poteri, compresa la firma sociale, a procuratori nominati dalla società» (poteri già previsti nel successivo art. 20).

Art. 22 *(Amministrazione)*. — Modifica delle modalità di riunione del consiglio di amministrazione e introduzione della possibilità di tenere le adunanze per teleconferenza e videoconferenza: condizioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 1999

Il presidente: MANGHETTI

99A8627

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione all'associazione «S.P.A.I. Servizio polifunzionale adozione internazionale», in Ancona, allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri in Italia sull'intero territorio nazionale ed all'estero in Costa Rica.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della giustizia, in data 30 settembre 1999, l'associazione «S.P.A.I. Servizio polifunzionale adozione internazionale», con sede in Ancona, è stata autorizzata allo svolgimento di pratiche di adozione relative ai minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, in Italia sull'intero territorio nazionale ed all'estero in Costa Rica.

99A8578

Autorizzazione all'associazione «A.I.B.I. Amici dei bambini», in Melegnano, allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri in Italia sull'intero territorio nazionale ed all'estero in Albania ed Ucraina.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della giustizia, in data 30 settembre 1999, l'associazione «A.I.B.I. Amici dei bambini», con sede in Melegnano (Milano), è stata autorizzata allo svolgimento di pratiche di adozione relative ai

minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, in Italia sull'intero territorio nazionale ed all'estero in Albania e Ucraina.

99A8579

Autorizzazione all'associazione «A.M.I. Amici missioni indiane», in Buccinasco, allo svolgimento di pratiche di adozione relative a minori stranieri in Italia sull'intero territorio nazionale ed all'estero in Brasile, Etiopia e India.

Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della giustizia, in data 30 settembre 1999, l'associazione «A.M.I. Amici missioni indiane», con sede in Buccinasco (Milano), è stata autorizzata allo svolgimento di pratiche di adozione relative ai minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985, in Italia sull'intero territorio nazionale ed all'estero in Brasile, Etiopia e India.

99A8580

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenze al valore civile

Con decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 1999 è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile alle persone sottoindicte:

all'ispettore S.U.P.S. Francesco Mainardi con la seguente motivazione:

«In occasione di un catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, con generoso slancio e lodevole sprezzo del pericolo provvedeva, unitamente ad altri colleghi, a trarre in salvo numerose persone in grave pericolo di vita». — 5 maggio 1998 - Sarno (Salerno);

all'ispettore S.U.P.S. Domenico Iannone con la seguente motivazione:

«In occasione di un catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, con generoso slancio e lodevole sprezzo del pericolo provvedeva, unitamente ad altri colleghi, a trarre in salvo numerose persone in grave pericolo di vita». — 5 maggio 1998 - Sarno (Salerno);

al sovrintendente della polizia di Stato Salvatore Ruggiero con la seguente motivazione:

«In occasione di un catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, con generoso slancio e lodevole sprezzo del pericolo provvedeva, unitamente ad altri colleghi, a trarre in salvo numerose persone in grave pericolo di vita». — 5 maggio 1998 - Sarno (Salerno);

al sovrintendente della polizia di Stato Palmerino Manzo medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«In occasione di un catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, con generoso slancio e lodevole sprezzo del pericolo provvedeva, unitamente ad altri colleghi, a trarre in salvo numerose persone in grave pericolo di vita». — 5 maggio 1998 - Sarno (Salerno);

«al sovrintendente della polizia di Stato Francesco Lubrino medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«In occasione di un catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, con generoso slancio e lodevole sprezzo del pericolo provvedeva, unitamente ad altri colleghi, a trarre in salvo numerose persone in grave pericolo di vita». — 5 maggio 1998 - Sarno (Salerno);

all'assistente della polizia di Stato Francesco Iaquinandi medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«In occasione di un catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, con generoso slancio e lodevole sprezzo del pericolo provvedeva, unitamente ad altri colleghi, a trarre in salvo numerose persone in grave pericolo di vita». — 5 maggio 1998 - Sarno (Salerno);

all'assistente della polizia di Stato Felicia Esposito medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«In occasione di un catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, con generoso slancio e lodevole sprezzo del pericolo provvedeva, unitamente ad altri colleghi, a trarre in salvo numerose persone in grave pericolo di vita». — 5 maggio 1998 - Sarno (Salerno);

all'agente della polizia di Stato Vincenzo Allegri medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«In occasione di un catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, con generoso slancio e lodevole sprezzo del pericolo provvedeva, unitamente ad altri colleghi, a trarre in salvo numerose persone in grave pericolo di vita». — 5 maggio 1998 - Sarno (Salerno);

all'agente della polizia di Stato Salvatore Marceddu medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«In occasione di un catastrofico movimento franoso che investiva il centro abitato, con generoso slancio e lodevole sprezzo del pericolo provvedeva, unitamente ad altri colleghi, a trarre in salvo numerose persone in grave pericolo di vita». — 5 maggio 1998 - Sarno (Salerno);

al sig. Maurizio Barbato medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con non comune ardimento e grande senso civico, insieme ad altro animoso, si poneva all'inseguimento di un malvivente armato che aveva perpetrato una rapina in una gioielleria, consentendone l'arresto da parte delle Forze dell'ordine». — 24 dicembre 1996 - Padova;

al sig. Filippo Bertan medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con non comune ardimento e grande senso civico, insieme ad altro animoso, si poneva all'inseguimento di un malvivente armato che aveva perpetrato una rapina in una gioielleria, consentendone l'arresto da parte delle Forze dell'ordine». — 24 dicembre 1996 - Padova;

al sig. Roberto Crespi medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con non comune ardimento e grande generosità si immergeva nelle gelide acque di un fiume riuscendo a trarre in salvo una donna in procinto di annegare». — 11 gennaio 1997 - Boffalora Ticino (Milano);

all'appuntato dei carabinieri Roberto Pilosu medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«Con generoso altruismo e sprezzo del pericolo, non esitava a tuffarsi in mare per trarre in salvo un giovane in procinto di annegare a causa delle forti correnti». — 10 luglio 1997 - Bosa (Nuoro);

all'agente di P.M. Lidia Catia Zuccolo medaglia di bronzo al valor civile con la seguente motivazione:

«In servizio di pattugliamento con un superiore e un pari grado, accorreva prontamente nei pressi di un istituto di credito ove si stava perpetrando una rapina e, con grande spirito di servizio, si adoperava per far sgomberare l'area adiacente la banca al fine di salvaguardare l'incolumità dei cittadini presenti, posta in grave rischio a causa dei numerosi colpi d'arma da fuoco che venivano esplosi». — 6 febbraio 1998 - Cordenons (Pordenone).

99A8531

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Prospetto del corso medio dei titoli del 1° semestre 1999, valevole per il 2° semestre 1999 che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione dal 1° gennaio 1999: 1 Ecu = 1 Euro; 1 Euro = L. 1936,27

DENOMINAZIONE DEI TITOLI					
Codice	TITOLI DI STATO	con cedola	senza cedola	Detratto il decimo	
				con cedola	senza cedola
	Certificati di credito del Tesoro				
IT0001321774	C.C.T. ind. 1 -3 -99/2006_s 1,65%	**102,45**	**100,80**	**92,21**	**90,72**
IT0000367422	C.C.T. ind. 1-1-96-2006 1,65%	**104,07**	**102,42**	**93,66**	**92,17**
IT0000367323	C.C.T. 1- 9 -1995/2001 tv Consap s 1,80%	**102,97**	**101,17**	**92,67**	**91,05**
IT0000367448	C.C.T. ind. 1-12/1995/2002 1,60%	**103,06**	**101,46**	**92,75**	**91,31**
IT0000367299	C.C.T. estinz. D'imp. Ind. 1-1.95/2003 1,65%	**102,72**	**101,07**	**92,45**	**90,96**
IT0000367596	C.C.T. estinz. D'imp. Ind. 1-1.96/2006 1,65%	**103,92**	**102,27**	**93,52**	**92,04**
IT0000366333	C.C.T. Ind 1-5-1993/2000 s 2,05%	**103,15**	**101,10**	**92,83**	**90,99**
IT0000366390	C.C.T. Ind. 1 -6-1993/2000 s 1,95%	**103,27**	**101,32**	**92,94**	**91,19**
IT0000366671	C.C.T. Ind. 22-12-1993/2000 s 1,75%	**107,50**	**105,75**	**96,75**	**95,18**
IT0000366689	C.C.T. Ind. 22-12-1993/2003 s 1,75%	**104,25**	**102,50**	**93,83**	**92,25**
IT0000366572	C.C.T. Ind. 1- 10 -1993/2000 s 1,85%	**102,74**	**100,89**	**92,46**	**90,80**
IT0000366267	C.C.T. Ind 1 - 2 - 1993/2000 s 2,20%	**103,02**	**100,82**	**92,71**	**90,73**
IT0000366481	C.C.T. Ind.1 -8 - 1993/2000 s 2,20%	**103,63**	**101,43**	**93,26**	**91,28**
IT0000366200	C.C.T. Ind. 1- 1 -1993/2000 s 1,85%	**102,52**	**100,67**	**92,26**	**90,60**
IT0000366291	C.C.T. Ind. 1- 3- 1993/2000 s 2,05%	**103,39**	**101,34**	**93,05**	**91,20**
IT0000366010	C.C.T. 1- 3-1992/1999 ind. sem. 2,70%	**102,79**	**100,09**	**92,51**	**90,08**
IT0000366036	C.C.T. 1- 4-1992/1999 ind. sem. 2,65%	**102,85**	**100,20**	**92,57**	**90,18**
IT0000366044	C.C.T. 1- 5-19 92/1999 ind. sem. 2,55%	**102,82**	**100,27**	**92,54**	**90,24**

DENOMINAZIONE DEI TITOLI					
Codice	TITOLI DI STATO	con cedola	senza cedola	Detratto il decimo	
				con cedola	senza cedola
IT0000366119	C.C.T. 1- 6-1992/1999 ind. sem. 2,45%	102,82	100,37	92,54	90,33
IT0000366127	C.C.T. 1- 8-1992/1999 ind. sem. 2,20%%	102,44	100,24	92,19	90,21
IT0000366184	C.C.T. 1-11-1992/1999 ind. sem. 2,05%	102,60	100,55	92,34	90,50
IT0000366739	C.C.T. 1- 1-1994/2001 ind. sem. 1,65%	102,69	101,04	92,42	90,94
IT0000366853	C.C.T. 1- 4-1994/2001 ind. sem. 1,85%	102,93	101,08	92,64	90,97
IT0000366903	C.C.T. 1- 8-1994/2001 ind. sem. 2,00%	103,17	101,17	92,85	91,05
IT0000366945	C.C.T. 1-10-1994/2001 ind. sem. 1,85%	103,03	101,18	92,72	91,06
IT0000367067	C.C.T. 1-12-1994/2001 ind. sem. 1,60%	102,61	101,01	92,35	90,91
IT0000367125	C.C.T. 1- 2-1995/2002 ind. sem. 1,80%	102,84	101,04	92,55	90,93
IT0000367133	C.C.T. 1- 4-1995/2002 ind. sem. 1,80%	102,92	101,12	92,62	91,00
IT0000367208	C.C.T. 1- 6-1995/2002 ind. sem. 1,60%	102,82	101,22	92,53	91,09
IT0000367265	C.C.T. 1- 8-1995/2002 ind. sem. 1,80%	103,03	101,23	92,72	91,10
IT0000367356	C.C.T. 1-10-1995/2002 ind sem 1,80%	103,15	101,35	92,83	91,21
IT0000367398	C.C.T. 1-11-1995/2002 ind. sem. 1,60%	102,96	101,36	92,66	91,22
IT0000367463	C.C.T. 1-2-1996/2003 ind: sem: 1,80%	103,19	101,39	92,87	91,25
IT0000367570	C.C.T. 1-4-1996/2003 ind. sem. 1,80%	103,35	101,55	93,02	91,40
IT0000367620	C.C.T. 1-5-1996/2003 ind. sem. 1,60%	103,17	101,57	92,85	91,41
IT0000367737	C.C.T. 1-7-1996/2003 ind. sem. 1,65%	103,19	101,54	92,87	91,38
IT0000367752	C.C.T. 1-9-1996/2003 ind. sem. 1,80%	103,45	101,65	93,10	91,48
IT0000367828	C.C.T. 1-11-1996/2003 ind. sem. 1,45%	102,00	100,55	91,80	90,50
IIT0000367885	C.C.T. 1 - 1- 1997/2004 ind. sem.1,50 %	101,99	100,49	91,79	90,44
IT0001101234	C.C.T. 1 -3- 1997/2004 ind. sem. 1,65%	102,27	100,62	92,04	90,56
IT0001115366	C,C.T. 1 -5 - 1997/2004 ind sem. 1,45%	102,05	100,60	91,85	90,54
IT0001145371	C.C.T. 1-9- 1997/2004 " " 1,65%	102,29	100,64	92,06	90,57
IT0001224275	C.C.T. 1 -5-1998/2005 ind. Sem. 1,45%	102,15	100,70	91,93	90,63
IT0001263851	C.C.T. 1-10-1998/2005 ind. Sem 1,65%	102,37	100,72	92,13	90,64
IT0001151106	C.T.Z. (Zero Coupon) 15-9-1997 -1999	99,23	99,23	89,31	89,31
IT0001114278	C.T.Z. (Zero Coupon) 15-5-97/1999	98,67	98,67	88,80	88,80
IT0001132882	C.T.Z. (Zero Coupon) 15-7-1997-1999	98,56	98,56	88,70	88,70
IT0001095592	**C.T.Z. (Zero coupon) 14 -3 -1997 -1999**	99,21	99,21	89,29	89,29
IT0001155594	**C.T.Z. (Zero coupon) 30 - 9 -1997-1999**	97,90	97,90	88,11	88,11
IT0001228334	**C.T.Z. (Zero Coupon) 29 -5-1998-2000**	94,49	94,49	85,04	85,04

DENOMINAZIONE DEI TITOLI					
Codice	TITOLI DI STATO	con cedola	senza cedola	Detratto il decimo	
				con cedola	senza cedola
IT0001208542	C.T.Z (Zero Coupon) 16-3-1998-2000	96,55	96,55	86,89	86,89
IT0001215992	C.T.Z. (Zero Coupon) 15-4-1998-1999	97,82	97,82	88,04	88,04
IT0001268942	C.T.Z (zero Coupon 30-10-1998/2000	96,29	96,29	86,66	86,66
IT0001263406	C.T.Z. (Zero Coupon) 15-10-98/2000	94,90	94,90	85,41	85,41
IT0001244166	C.T.Z. (zero Coupon) 31-7-98/2000	96,94	96,94	87,24	87,24
IT0001244158	C.T.Z 31-7-98/200	95,45	95,45	85,91	85,91
IT0001179230	C.T.Z. (zero Coupon) 15-12-97/1999	97,32	97,32	87,59	87,59
IT0001179545	C.C.Z (zero Coupon) 15-12-97/1999	98,13	98,13	88,31	88,31
IT0001334777	C.C.Z. 14- 5-99/2001	94,54	94,54	85,09	85,09
IT0001348140	C.T.Z. 30- 6-99/2000	95,50	95,50	85,95	85,95
IT0001300927	C.T.Z 15-1-99/2001	95,51	95,51	85,96	85,96
IT0001321782	C.T.Z. 31- 3-99/2000	96,23	96,23	86,61	86,61
IT0001300943	C.T.Z. 29-1-99/2000	96,22	96,22	86,60	86,60
IT0001310033	C.T.Z. 26-2-99/2001	94,72	94,72	85,25	85,25
	Buoni del Tesoro poliennali				
IT0001326575	B.T.P. 3,00% 16-4-99/2002	101,60	100,10	91,44	90,09
IT0001310363	B.T.P. 3,00% 17-2-99/2002	101,30	99,80	91,17	89,82
IT0001326567	B.T.P. 3,25% 16-4-99/2004	101,33	99,70	91,19	89,73
IT0001305454	B.T.P. 3,25% 1-2-99/2004	101,02	99,39	90,92	89,45
IT0000366515	B.T.P. 10,00% 1- 8-1993-2003	131,61	126,61	118,45	113,95
IT0001278503	B.T.P. 3,50% 1-11-98/2001	102,90	101,15	92,61	91,03
IT0000366234	B.T.P. 12,00% 1-1-93 2003	136,83	130,83	123,15	117,75
IT0000366713	B.T.P. 8,50% 22-12-93 2003	119,50	115,25	107,55	103,73
IT0000366143	B.T.P. 12,00% 1- 9-1992/2002	134,26	128,26	120,83	115,43
IT0000366721	B.T.P. 8,50% 22-12/1993-2023	156,51	152,26	140,85	137,03
IT0001174611	B.T.P. ind. 1-11-1997/2027 6,50%	126,18	122,93	113,56	110,64
IT0000126794	B.T.P. 12,00% 1- 6- 1991/2001	125,07	119,07	112,56	107,16
IT0000366424	B.T.P. 11,00% 1- 6-1993/2003	135,10	129,60	121,59	116,64
IT0001338612	B.T.P. 4,25% 1-5- 99-1-11 1-6-99/2009	100,93	98,80	90,83	88,92
IT0000366325	B.T.P. 11,50% 1- 3-1993/2003	135,68	129,93	122,11	116,93

DENOMINAZIONE DEI TITOLI					
Codice	TITOLI DI STATO	con cedola	senza cedola	Detratto il decimo	
				con cedola	senza cedola
IT0000367281	B.T.P. 10,50% 15 -7-1995/2000	115,42	110,17	103,88	99,15
IT0000367166	B.T.P. 10,50% 1-4-1995-2000	113,17	107,92	101,85	97,12
IT0000367091	B.T.P. 9,50% 1- 1-1995-2005	134,79	130,04	121,31	117,03
IT0000366655	B.T.P. 9,00% 1-11-1993-2023	161,82	157,32	145,64	141,59
IT0000126778	B.T.P. 12,50% 1- 3-1991/2001	124,28	118,03	111,85	106,23
IT0000366051	B.T.P. 12,00% 1-5-1992/2002	132,08	126,08	118,87	113,47
IT0000367612	B.T.P. 9,50% 1- 5-1996/2001	118,28	113,53	106,45	102,18
IT0000367414	B.T.P. 10,50% 1-11-1995/2000	117,60	112,35	105,84	101,12
IT0000367174	B.T.P. 10,50% 1-4-1995/2005	141,78	136,53	127,60	122,87
IT0000366937	B.T.P. 8,50% 1-8-1994/2004	127,80	123,55	115,02	111,20
IT0000126836	B.T.P. 12,00% 1- 9-1991/2001	127,01	121,01	114,31	108,91
IT0001170007	B.T.P. 6,00% 1-11-1997/2007	117,06	114,06	105,35	102,65
IT0000367679	B.T.P. 8,25% 1- 7-1996/2001	115,75	111,63	104,18	100,46
IT0001278511	B.T.P. 5,25% 1-11-1998/2029	109,02	106,40	98,12	95,76
IT0000367786	B.T.P. 7,75% 15-9-1996/2001	115,11	111,23	103,59	100,11
IT0000367778	B.T.P. 7,50% 1-10-1996/1999	106,55	102,80	95,89	92,52
IT0000367661	B.T.P. 8,25% 1- 7-1996/1999	106,65	102,52	95,99	92,27
IT0001092367	B.T.P. 6,00% 15-2-1997/2000	105,90	102,90	95,31	92,61
IT0000367851	B.T.P. 6,00% 1- 1-1997/2000	105,54	102,54	94,99	92,29
IT0000367844	B.T.P. 6,25% 1-1-1997/2002	111,26	108,13	100,13	97,32
IT0000367083	B.T.P. 9,50% 1- 12-1994/1999	109,43	104,68	98,48	94,21
IIT0000366606	B.T.P. 9,00% 1-10- 1993/2003	127,71	123,21	114,94	110,89
IT0000366846	B.T.P. 8,50% 1- 4-1994/2004	127,50	123,25	114,75	110,93
IT0001124251	B.T.P. 6,25% 15-5-1997/2002	112,18	109,05	100,96	98,14
IT0000367489	B.T.P. 9,50% 1- 2- 1996/2001	116,89	112,14	105,20	100,93
IT0000367315	B.T.P. 1050% 1- 9-1995/2005	143,74	138,49	129,36	124,64
IT0001278503	B.T.P. 3,50% 1-11-1998/2001	102,93	101,18	92,64	91,06
IT0000367810	B.T.P. 7,75% 1- 11-1996/2006	128,66	124,79	115,79	112,31
IT0000367687	B.T.P. 8,75% 1- 7-1996/2006	134,96	130,58	121,46	117,52
IT0001086567	B.T.P. 7,25% 1- 11-1996/2026	137,24	133,62	123,52	120,25
IT0000126877	B.T.P. 12,00% 1- 1-1992/2002	129,52	123,52	116,57	111,17
IT0001260808	B.T.P. 4,00% 1-9- 1998/2001	104,11	102,11	93,69	91,89

DENOMINAZIONE DEI TITOLI					
Codice	TITOLI DI STATO	con cedola	senza cedola	Detratto il decimo	
				con cedola	senza cedola
IT0001096491	B.T.P. 6,25% 1- 3- 1997/2002	111,64	108,51	100,47	97,66
IT0001132098	B.T.P. 6,75% 1- 7- 1997/2007	122,37	119,00	110,13	107,10
IT0001156386	B.T.P. 5,50% 15-3-1997/2000	106,43	103,68	95,78	93,31
IT0000367497	B.T.P. 9,50% 1-2- 1996/2006	138,78	134,03	124,90	120,63
IT0000366929	B.T.P. 8,50% 1-8-1994/1999	106,36	102,11	95,72	91,90
IT0001086559	*B.T.P. 6,75% 1 - 2-1997/2007*	121,81	118,44	109,63	106,59
IT0000366762	*B.T.P 8,50% 1-1-1994/2004*	126,10	121,85	113,49	109,67
IT0001156394	*B.T.P. 5,75% 15-9-97/2002*	110,94	108,07	99,85	97,26
IT0001119509	*B.T.P. 6,00% 15-5-97/2000*	106,58	103,58	95,92	93,22
IT0001239588	*B.T.P. 4,50% 1-7-98/2001*	105,31	103,06	94,78	92,75
IT0001220851	*B.T.P. 4,50% 15-4-98/2001 ind*	105,09	102,84	94,58	92,56
IT0001224283	*B.T.P. 4,75% 1-5-98/2003*	107,62	105,25	96,86	94,72
IT0001206066	*B.T.P. 5,00% 15-2-98/2003*	108,51	106,01	97,66	95,41
IT0001195491	*B.T.P. 5,00% 15-1-98/2001*	105,98	103,48	95,38	93,13
IT0001224309	*B.T.P. 5,00% 1-5-98/2008 ind.*	109,86	107,36	98,87	96,62
IT000127363	*B.T.P. 4,50% 2-11-98/2009*	106,98	102,73	96,28	92,45
IT0001263844	*B.T.P. 4,00% 2-10-98/2003*	104,73	102,73	94,26	92,46
IT0001244638	*B.T.P. 4,50% 17-7-98/2003*	108,74	104,49	97,87	94,04
IT0001273363	*B.T.P. 4,50% 2-11-98/2009*	108,27	104,02	97,44	93,62
	Titoli di Statoin valuta				
IT0000366812	C.C.T. E.C.U. 21- 2-1994/1999 6,25%	107,17	104,04	96,45	93,64
IT0000367513	C.C.T. E.C.U. 22- 2-1996/1999 5,75%	105,33	102,45	94,79	92,21
IT0000366895	C.C.T. E.C.U. 26- 7-1994/1999 7,50%	104,88	101,13	94,39	91,01
IT0000366952	C.C.T. E.C.U. 22-11-1994/1999 8,00%	106,48	102,48	95,83	92,23
IT0000367109	C.C.T. E.C.U. 24- 1-1995/2000 8,50%	108,12	103,87	97,30	93,48
IT0000367190	C.C.T. E.C.U. 24- 5-1995/2000 8,25%	110,04	105,92	99,04	95,32
IT0000367349	C.C.T. E.C.U. 26-9-1995/2000 7,25%	108,15	104,53	97,34	94,07
IT0000367521	C.C.T. E.C.U. 22- 2-1996/2001 6,50%	107,22	103,97	96,50	93,57
IT0000367729	C.C.T. E.C.U. 16 -7-1996/2001 6,25%	107,11	103,99	96,40	93,59
It0006520362	Repubblica Ellenica Ste 10-12-97/2004 5,90%	110,47	107,52	99,42	96,77

DENOMINAZIONE DEI TITOLI					
Codice	TITOLI DI STATO	con cedola	senza cedola	Detratto il decimo	
				con cedola	senza cedola
	Obbligazioni Comunali				
IT0001181129	Provincia di Milano ind. 23.12-97/2012 2,65%	102,53	99,88	92,28	89,89
IT0000580156	Città di Roma tv ind. 15-7-96/2016 3,15%	103,02	99,87	92,71	89,88
	ORGANISMI INTERNAZIONALI				
IT0006515719	B.E.I. con caps ind. 15-3-97/2004 1,53%	100,51	98,98	90,45	89,08
IT0006363987	B.E.I. 0,61% ind. trim. 18 -7- 1995/1999	101,02	99,80	90,91	89,82
IT0006011719	B.E.I. 12,00% 17-12-1991/2001	113,41	107,41	102,06	96,66
IT0006525932	B.E.I. 12,00% 20-11-1998/2018	108,13	102,13	97,32	91,92
IT0006520289	B.E.I. 4,75% 5-12-1997/2004	113,33	110,96	102,00	99,86
IT0006515628	B.E.I. (Zero Coupon) 20-3-1997/2017	39,34	39,34	35,41	35,41
IT0006469628	B.E.I. (Zero Coupon) 18-7-1996/2003	84,34	84,34	75,90	75,90
IT0006506007	B.E.I. (Zero Coupon) 6-12-1996/2016	42,99	42,99	38,69	38,69
IT0006515701	B.I.R.S. 4--3-97/2004 6,50%	114,90	111,65	103,41	100,49
IT0006516998	B.I.R.S. 28-5-1997/2004 1,40%	101,44	100,04	91,29	90,03
IT0006514100	B.I.R.S. (Zero coupon) 1-2-1997/2007	71,48	71,48	64,33	64,33
IT0006517996	B.E.I. tel quel 17-10-1997/2002	116,10	116,10	104,49	104,49
IT0006519018	B.I .R.S. tel quel 23-10-1997/2002	111,85	111,85	100,67	100,67
IT0006521634	BeiDual Currency ind. 3-3-98/2001 2,14%	98,22	96,08	88,39	86,47
IT0006521139	Bei Fixed Revere 5-2-98/2013 11,15%	108,87	103,29	97,98	92,96
IT0006523960	Bei one coupon 15-4-98/2013	100,62	100,62	90,55	90,55
	TITOLI GARANTITI DALLO STATO				
IT0000528056	Cassa DD PP. - IRI ind. sem. 1-4-94/1999 1,80% sem.	101,45	99,65	91,30	89,68
	E.N.E.L.				
IT0000188653	1,85% Ind. sem. 1- 8-1989/1999 II emiss.	110,54	108,69	99,48	97,82

DENOMINAZIONE DEI TITOLI

Codice	TITOLI DI STATO	con cedola	senza cedola	Detratto il decimo	
				con cedola	senza cedola
IT0000138708	1,85% Ind. sem. 16- 5-1985/2000 II emiss.	114,17	112,32	102,75	101,09
IT0000146149	1,45% Ind. sem. 16- 2-1986/2001 I emiss.	103,14	101,69	92,83	91,52
IT0000286143	2,10% Ind. sem. 12-11-1991/2003 2 emiss.	107,99	105,89	97,19	95,30
IT0000500386	9,60% Ind. sem. 20 -11-1993/2003 2° emiss.	117,71	112,91	105,93	101,61
IT0000142239	1,35% Ind. sem. 1-10-1985/2000 3° emiss.	103,25	101,90	92,92	91,71
	I.M.I. - Istituto Mobiliare Italiano				
IT000024122	7% S.S. autostrade 1973/2003 II emissione	108,31	104,81	97,47	94,32
IT0000576782	Zero Coupon 6-6-96/2003	84,11	84,11	75,70	75,70
	FON-S.p.a. - Credito fondiario e industriale				
IT0000022019	9,00% OP Autostrade III emissione 1975/2001	102,00	97,50	91,80	87,75
IT0000022456	6,00% ex 5,00% 2003	103,66	100,66	93,29	90,59
	E.N.I.				
IT0000172756	Ind. sem.2,25% 1 -1-1988/2000	103,75	101,50	93,37	91,35
IT0000504172	ind. tr. 1-12-1993/2003 0,90%	107,30	105,50	96,57	94,95
	A N A S				
IT0000138542	*Az. naz. aut. 1,40% Ind. sem. 1 - 5 -1985/2000*	113,72	112,32	102,35	101,09
	Ente Ferrovie dello Stato				
IT0000138534	Ente FF.SS. 1,40% Ind. sem. 1-5-1985/2000 III em.	113,63	112,23	102,26	101,00
IT0000268083	Ente FF.SS. 2,25% Ind. sem. 22-12-1990/2001	104,46	102,21	94,01	91,99
IT0000518362	Ente FF.SS. 0,85% Ind. trim. 17-5-1994/2002	102,04	100,34	91,83	90,30
IT0000508157	Ente FF.SS. 8,90% 21-1-1994/2004	125,65	121,20	113,09	109,08
IT0000508165	Ente FF.SS. 0,75% Ind. trim. 21-1-1994/2004	104,25	102,75	93,82	92,47

DENOMINAZIONE DEI TITOLI					
Codice	TITOLI DI STATO	con cedola	senza cedola	Detratto il decimo	
				con cedola	senza cedola
IT0000948304	Ente FF.SS. 1,35% Ind.. sem. 3 -12 -1996/2008	100,99	99,64	90,89	89,67
	CREDIOP - Credito per le imprese e le opere pubbliche				
IT0000026101	8,00% s.s. «Autostrade» 2ª emissione (1974/2004)	108,40	104,40	97,56	93,96
IT0000026119	8,00% s.s. «Autostrade» (1975/2005)	108,91	104,91	98,01	94,41
	TITOLI ASSIMILATI AI GARANTITI DALLO STATO				
	AI SOLI FINI DELL'ACCETTAZIONE IN CAUZIONE				
	I.M.I. - Istituto Mobiliare Italiano				
IT0000570710	1,55% Ind. Sem. 1° emissione 1-1-1996/2001	101,56	100,01	91,40	90,01
IT0000576782	(Zero Coupon) Ind. 6-6-1996/2003	83,63	83,63	75,27	75,27
IT0000576683	9,70% 22 -5-96/2004	119,04	114,19	107,13	102,77
IT0000538378	1,65% ind. sem. 1-1-96/2001	101,88	100,23	91,69	90,20
IT0000576345	1,32% ind sem 2-5-96/2000	100,83	99,51	90,75	89,56
IT0001181723	1,37% dual rate ind. 13-12-97/2002	100,33	98,96	90,29	89,06
	I. R.I				
				0,00	
IT0000140894	2,40% 1985-2000 ind, sem	103,12	100,72	92,81	90,65
IT0000144458	2,50% 1985-1999 Indicizzato semestrale	103,18	100,68	92,86	90,61
	CREDIOP - Credito per le imprese e le opere pubbliche				
IT0000156718	1,80% ind. sem. 1- 7-1987/2001 quattordicennale	101,83	100,03	91,64	90,02
IT0000184348	2,15% ind. sem. 15-10-1989/2001 dodicennale	102,76	100,61	92,48	90,55
IT0000024502	8,00% 1- 1-1974/2004 trentennale	108,50	104,50	97,65	94,05
IT0000024510	8,00% 1- 1-1975/2005 trentennale	108,50	104,50	97,65	94,05
IT0000024536	9,00% 1- 1-1976/2006 trentennale	111,55	107,05	100,40	96,35

DENOMINAZIONE DEI TITOLI					
Codice	TITOLI DI STATO	con cedola	senza cedola	Detratto il decimo	
				con cedola	senza cedola
IT0000024544	10,00% 1- 1-1977/2007 trentennale	113,20	108,20	101,88	97,38
IT0000504537	1,75% ind. sem. 1a 1-1-94/2004	101,85	100,10	91,67	90,09
IT0000534849	1,70% ind. sem. 1a 1-1-95/2002	101,87	100,17	91,68	90,15
IT0000946233	6,90% 20 5-12-96/2001	110,22	106,77	99,19	96,09
IT0000496338	1,85% ind. sem. 29a 1-10-93/2001	102,21	100,36	91,99	90,32
IT0001213047	11,00% 17-3-98/2001	111,65	106,15	100,48	95,53
IT0000572104	1,50% ind. sem. 2a 1-4-96/2001	100,73	99,23	90,66	89,31
IT0000978749	1,50% ind. sem. 2a 15-1-97/2004	98,20	96,70	88,38	87,03
IT0000496346	0,85% ind. t. 30a 1-10-93/2000	101,92	100,22	91,73	90,20
IT0000500238	1,85% ind. sem..31a 1-11-93/2003	102,06	100,21	91,85	90,19
IT0001216768	9,00% 1- 4 -98/2000	106,09	101,59	95,48	91,43
IT0000506672	1,60% ind. sem. 3a 1-1-94/2004	101,65	100,05	91,48	90,04
IT0001083994	6,00% 4a 1-2-97/2002	103,81	100,81	93,42	90,72
IT0001219945	14,50% 9-4-98/200	108,74	101,49	97,87	91,34
IT0000572781	0,90% ind. tr. 5a 1-4-96/1999	101,77	99,97	91,59	89,97
IT0000508959	1,60% ind. sem. 5a 26-1-94/2004	102,18	100,58	91,96	90,52
IT0000572849	2,10% ind. sem. 6a 1-4-96/1999	102,10	100,00	91,89	90,00
IT0001095675	6,75% ind sem. 7a 3-3-97/2002	110,68	103,93	99,61	93,54
IT0001235966	8,00% 8a 15-6-98/2000	105,23	101,23	94,71	91,11
IT0000578168	0,90% ind. tr. 9a 1-6-96/1999	101,43	99,63	91,29	89,67
IT0000556073	2,00% ind. sem. 9a 26-1-94/2004	101,99	99,99	91,79	89,99
IT0001131587	Crediop callable 12° 4-7-97/2004 6,72%	108,59	105,23	97,73	94,71
IT0001145405	Crediop callable 15° 20-8-97/2004 6,25%	107,03	103,90	96,32	93,51
IT0001166096	Crediop 16 callable tr. ind. 15-10/97/2007 1,23%	102,49	100,03	92,24	90,03
IT0001178455	Crediop 17a 2-12/97/2002	84,57	84,57	76,11	76,11
IT0001178463	Crediop 18a 16-12/97/2002	83,95	83,95	75,56	75,56
	ISVEIMER				
IIT0000196144	13,75%118ª emissione 1989-1999	113,89	107,02	102,50	96,31
IIT0000258126	13,80% 119ª emissione 1990-2000 -	115,03	108,13	103,52	97,31
IT0000262953	13,75% 121ª emissione 1990-2000 -	114,45	107,58	103,01	96,82

DENOMINAZIONE DEI TITOLI					
Codice	TITOLI DI STATO	con cedola	senza cedola	Detratto il decimo	
				con cedola	senza cedola
IT0000268513	13,75% 123ª emissione 1990-2000 -	115,17	108,29	103,65	97,46
IT0000278025	13,75% 125ª emissione 1991-2001 -	112,03	105,15	100,83	94,64
	Italfondiario - Istituto italiano di credito fondiario				
IT0000036993	7,00% serie 2° s. 1 -4- 1974/2000 .	106,50	103,00	95,85	92,70
IT0000036902	7,00% " 5° s. 1 -4-1975/2001	105,12	101,62	94,60	91,45
IT0000018819	6,00% " 89° s.c.r. 1-10-79/1999	113,00	110,00	101,70	99,00
IT0000018868	6,00% " 99° s.c.r. 1 4-80-2000	109,00	106,00	98,10	95,40
IT0000018926	6,00% " 120° s.c.r. 1-10-1980/2000	103,00	100,00	92,70	90,00
IT0000024916	6,00% " 138° s.c.r. 1 -4-1981/2001	103,10	100,10	92,79	90,09
IT0000100682	6,00% " 165° s.c.r. 1-10-1981/2001	103,35	100,35	93,02	90,32
IT0000106390	6,00% " 188° s.c.r. 1 - 4-1982/2002	108,00	105,00	97,20	94,50
IT0000022944	OO.PP. 7,00% serie B 1-4-1974/2006	105,44	101,94	94,90	91,75
IT0000022977	OO.PP. 6,00% serie C 1-10-1972/2003	107,50	104,50	96,75	94,05
	Istituto di credito fondiario della Liguria				
IT0000018504	5,00% 1- 4-1968/2000	114,70	112,20	103,23	100,98
IT0000018520	7,00% serie 11° 1-10-1973/1999	100,55	97,05	90,50	87,35
IT0000018538	9,00% serie 12° 1 -4-1975/2001,	104,45	99,95	94,01	89,96
IT0000042827	10,00% serie 15° . 1 - 4-1977/2002	106,90	101,90	96,21	91,71
IT0000056959	12,00% serie 20° 1 - 4-1980/2000	113,70	107,70	102,33	96,93
IT0000044799	12,00% serie 21° 1-10-1980/2000	117,95	111,95	106,16	100,76
IT0000040177	13,00% serie 22° 1 10-1980/2000	110,50	104,00	99,45	93,60
IT0000100708	16,00% serie 26° 1 -4-1981/2001	135,10	127,10	121,59	114,39
IT0000100799	18,00% serie 27° 1-10-1981/2001	137,30	128,30	123,57	115,47
IT0000102258	17,00% serie 31° 1-4-1982/2002	143,30	134,80	128,97	121,32
IT0000104494	17,00% serie 32° 1 -4-1982/2000	135,80	127,30	122,22	114,57
IT0000108792	17,00% serie 34° 1 --10-982/2002	140,80	132,30	126,72	119,07
IT0000116829	16,50% serie 40° 1--4-1984/2004	147,95	139,70	133,16	125,73
IT0000136710	2,00% serie 44° 1-10-1984/2001 ind. sem.	101,73	99,73	91,55	89,75

DENOMINAZIONE DEI TITOLI					
Codice	TITOLI DI STATO	con cedola	senza cedola	Detratto il decimo	
				con cedola	senza cedola
IT0000136892	15,50% serie 45° 1-10-1984/2004	137,65	129,90	123,89	116,91
IT0000140902	15,00% serie 47° 1-4-1985/2005	148,30	140,80	133,47	126,72
IT0000142957	14,75% serie 48° 1-1985/2005	146,38	139,00	131,74	125,10
IT0000144888	14,75% serie 49ª 1-4-1985/2005	145,28	137,90	130,75	124,11
IT0000148517	13,00% serie51° 1-4-1986/2005	121,45	114,95	109,31	103,46
IT0000150059	12,00% serie 52ª 1 -4'-1986/2006	133,67	127,67	120,30	114,90
IT0000154499	11,25% . serie 53° 1-10-1986/2006	113,58	107,95	102,22	97,16
IT0000156841	10,50% serie 56ª 1-4-1987/2007	128,59	123,34	115,73	111,00
IT0000162757	11,50% serie 57° 1-4-1987/2007	133,75	128,00	120,38	115,20
IT0000168697	2,30% serie 58° 1-10-87/2002 sem.	102,84	100,54	92,56	90,49
IT0000022183	OO.PP. 7,00% serie 10° 1-10-1974/2010	99,80	96,30	89,82	86,67
IT0000054061	OO.PP. 13,00% serie 12° 1-10-1980/2000	119,87	113,37	107,88	102,03
IT0000156858	OO.PP. 10,50% serie 20° 1-4-1987/2007	109,50	104,25	98,55	93,83
IT0000164506	OO.PP 2,05% ind. sem. serie 21° 1-1-1987/2003	102,64	100,59	92,38	90,53
	Federbanca - Credito agrario fondiaro industriale				
	(ex Istituto di credito fondiario del Piemonte - Valle d!Aosta)				
IT0000020922	6,00% 1-4-1970/2013	107,35	104,35	96,62	93,92
IT0000020930	700% 1ª serie 1-4-19974/2009	94,55	91,05	85,10	81,95
IT0000020997	9,00% 1ª serie 1-4- 1975/20001	99,75	95,25	89,78	85,73
	FON-S.p.a. - Credito fondiario e industriale				
IT0000018470	5,00% 2004	105,00	102,50	94,50	92,25
IT0000032711	7,00% 1 -4-1974/1999	106,35	102,85	95,71	92,56
IT0000036597	7,00% 1-4-1975/2000	104,51	101,01	94,06	90,91
IT0000032752	9,00% 1 -4 1975/2000	105,94	101,44	95,35	91,30
IT0000042629	9,00% 1 -4-1976/2001	104,65	100,15	94,19	90,14
IT0000048113	12,00% 1 ° emissione 1-10-1979/2000	108,33	102,33	97,50	92,10
IT0000052057	13,50% 1° 1-10-80/2001	107,75	101,00	96,98	90,90

DENOMINAZIONE DEI TITOLI					
Codice	TITOLI DI STATO	con cedola	senza cedola	Detratto il decimo	
				con cedola	senza cedola
IT0000292786	3,50% 1° ind. 1-1-92/2002	113,64	110,14	102,28	99,13
IT0000056900	12,00% 1-10-1979/2000 2° emissione	106,85	100,85	96,17	90,77
IT0000056025	12,00% 3° 1-10-1979/2000	110,33	104,33	99,30	93,90
IT0000018447	6,00% c.v. 1-4-1983//2004	87,00	84,00	78,30	75,60
IT0000022449	OO.PP. 6,00% ord.2° emissione	103,25	100,25	92,93	90,23
IT000022001	OO.PP. 7,00% ord. 3°emissione	104,84	101,34	94,35	91,20
IT000022670	OO.PP.9,00% 4° 1-4-1975/2001	105,64	101,14	95,08	91,03
IT0000052065	OO.PP. 12,00% ord. 9° emissione	113,33	107,33	102,00	96,60
IT0000038361	OO.PP. 12,00% ord. 10 emissione	108,70	102,70	97,83	92,43
IT0000032117	OO.PP. 13,50% 0rd. 11° emissione	116,25	109,50	104,63	98,55
	Credito fondiario delle Venezie				
IT0000020039	9,00% 2000	104,50	100,00	94,05	90,00
IT0000018629	5,00% 2004	86,50	84,00	77,85	75,60
IT0000018637	6,00% 1-10-1969/2008	101,00	98,00	90,90	88,20
IT0000020013	6,00% 1-4-70/2004	88,00	85,00	79,20	76,50
IT0000022704	OO.PP. 6,00% 1-4-1972/2003	88,00	85,00	79,20	76,50
IT0000022803	OO.PP. 6,00% 1-4-1974/2003	102,85	99,85	92,57	89,87
IT0000022647	OO.PP. 6,00% 1-10-1964/1999	94,00	91,00	84,60	81,90
IT0000022787	OO.PP 6,00% 1-10-1965/2000	103,00	100,00	92,70	90,00
IT0000022795	OO.PP. 6,00% 1-10-1973/2003	103,00	100,00	92,70	90,00
IT0000022845	OO.PP. 9,00% 1-10-1975/2000	98,50	94,00	88,65	84,60
IT0000286119	OO.PP. 1,75% 41° ind. sem. 1-71991/2001	103,19	101,44	92,87	91,29
IT0000022555	OO.PP. 6,00% 1-10-1967/2001	88,00	85,00	79,20	76,50
IT0000052164	Agrarie 10,00% 1-7-1979/1999 3°	106,50	101,50	95,85	91,35
IT0000022878	Agrarie 6,00% 2008	102,91	99,91	92,62	89,92
	BIMER BANCA S.p.a.				
	Banca dell Emilia Romagna per i finanziamenti a medio e lungo termine				

DENOMINAZIONE DEI TITOLI					
Codice	TITOLI DI STATO	con cedola	senza cedola	Detratto il decimo	
				con cedola	senza cedola
IT0000018256	*6,00% 14-5-70/2008*	83,00	80,00	74,70	72,00
IT0000018249	*7,00% 22-2-74/2009*	86,50	83,00	77,85	74,70
IT0000018264	6,00% 2° 3° c.v. 1970/2006	79,60	76,60	71,64	68,94
IT0000018231	5,00% 2° 3° s. 2006	100,40	97,90	90,36	88,11
IT0000050168	10,00% 2° 1979/1999	106,50	101,50	95,85	91,35
IT0000022365	OO.PP. 6,00% (9- 8-1972/2008)	89,00	86,00	80,10	77,40
IT0000022373	OO.PP. 7,00% (8- 7-1974/2010)	100,76	97,26	90,68	87,53
	. ***Banca Nazionale del Lavoro***				
	CREDITO FONDIARIO				
IT0000020427	5,00% 2000	105,50	103,00	94,95	92,70
IT0000020716	6,00% 1-4-69/2000	103,00	100,00	92,70	90,00
IT0000032562	7,00% 1-4-1976/2000	101,38	97,88	91,24	88,09
IT0000044526	12,00% D 20 NA 27 1-10-1980/2000	110,88	104,88	99,79	94,39
IT0000020724	6,00% C O 1-4-1967/2001	103,25	100,25	92,93	90,23
IT0000022266	OO.PP 12,00% 1-4-1971/2000	106,20	100,20	95,58	90,18
IT0000022258	OO.PP. 6,00% ex 5,00% 1-4-1990/2005	103,25	100,25	92,93	90,23
	Banco di Napoli				
	Credito fondiario				
IT0000018108	7,00% 2000	103,50	100,00	93,15	90,00
IT0000018066	9,00% 2001	103,00	98,50	92,70	88,65
IT0000018074	5,00% 2005	102,50	100,00	92,25	90,00
IT000018082	6,00% 2005	105,00	102,00	94,50	91,80
IT0000104478	18,00% 8° 1-10-1981/2001	121,38	112,38	109,24	101,14
IT0000108701	17,50% 11° 1-4-1982/2002	128,75	120,00	115,88	108,00
IT0000110467	16,00% 18° 1-4-1983/2003	122,00	114,00	109,80	102,60
IT0000112927	16,00% 22° 1-4-1983/2003	123,00	115,00	110,70	103,50

DENOMINAZIONE DEI TITOLI					
Codice	TITOLI DI STATO	con cedola	senza cedola	Detratto il decimo	
				con cedola	senza cedola
IT0000112935	16,00% 23° 1-10-1983/2008	146,40	138,40	131,76	124,56
IT0000148038	*10,00% 3-4 tr. 30-3-1979/1999*	108,00	103,00	97,20	92,70
IT0000148095	10,00% 3-4 tr. 30-3-1979/2004	116,95	111,95	105,26	100,76
IT0000118429	15,40% 31° 22-6-1984/1999	117,40	109,70	105,66	98,73
IT0000118437	15,40% 32° 22-6-1984/2004	120,45	112,75	108,41	101,48
IT0000118445	*15,40% 33° 22-6-1984/2009*	121,70	114,00	109,53	102,60
IT0000134749	15,40% 35° 5-11-1984/1999	116,70	109,00	105,03	98,10
IT0000134756	15,40% 36° 5-11-1984/2004	122,70	115,00	110,43	103,50
IT000134764	15,40% 37° 5-11-1984/2009	122,17	114,47	109,95	103,02
IT000138971	14,00% 41° 18-6-1985/2000	112,00	105,00	100,80	94,50
IT0000142775	14,00% 42° 18-11-1985/2000	109,50	102,50	98,55	92,25
IT0000142262	14,00% 43° 30-9-1985/2000	112,38	105,38	101,14	94,84
IT0000142783	14,00% 44° 18-11-1985/2010	118,50	111,50	106,65	100,35
IT0000144870	14,00% 45° 1-10-1985/2000	112,00	105,00	100,80	94,50
IT000146107	12,80% 46° 4- 2-1986/2001	111,15	104,75	100,04	94,28
IT0000150786	11,00% 49° 19-8-1986/2001	111,88	106,38	100,69	95,74
IT0000156908	9,00% 53° 1-4-1987/2002	108,53	104,03	97,67	93,62
IT0000168093	10,00% 65° 21-12-1987/2002	109,75	104,75	98,78	94,28
IT0000018090	6,00% cv 1- 4-1963/2005	101,50	98,50	91,35	88,65
	Credito agrario				
IT0000116688	16,00% 1984-1999 20° emissione	114,00	106,00	102,60	95,40
IT000054327	10,00% 1979-1999 8° emissione	105,90	100,90	95,31	90,81
IT0000118353	15,40% 1984-1999 21° emissione	113,84	106,14	102,45	95,52
IT0000138526	14,00% 1985-2000 23° emissione	108,30	101,30	97,47	91,17
IT0000136314	15,40% 1984-2000 22° emissione	111,70	104,00	100,53	93,60
IT0000148962	11,00% 1986-2001 25° emissione	113,50	108,00	102,15	97,20
IT0000100567	18,00% 1981-2001 15° emissione	126,00	117,00	113,40	105,30
IT0000102399	18,00% 1982-2002 16° emissione	119,00	110,00	107,10	99,00
IT0000168291	10,00% 1988-2003 28° emissione	111,00	106,00	99,90	95,40
IT0000172947	11,50% 1988-2003 31° emissione	115,57	109,82	104,01	98,84

DENOMINAZIONE DEI TITOLI					
Codice	TITOLI DI STATO	con cedola	senza cedola	Detratto il decimo	
				con cedola	senza cedola
	Opere pubbliche				
IT0000136736	5,00% ind. sem. 1985-2000 23° emissione	105,70	103,20	95,13	92,88
IT0000118403	15,40 1984-2000 19° emissione,	110,20	102,50	99,18	92,25
IT0000138351	5,00% ind. sem. 1985-2000 27° emissione	105,28	102,78	94,75	92,50
IT0000142437	14,50% 1985-2000 26° emissione	119,48	112,23	107,53	101,00
IT000144714	14,00% 1985-2000 29° emissione	110,23	103,23	99,20	92,90
IT0000142452	10,30% 30-9-1985-2000 30° emissione ind.	105,15	100,00	94,64	90,00
IT0000148855	12,00% 1986-2001 34° emissione	112,70	106,70	101,43	96,03
IT0000148863	10,50% 1985-2001 35° emissione	109,88	104,63	98,89	94,17
IT0000156148	10,00% 1986-2001 36°	114,40	109,40	102,96	98,46
	Banco di Sardegna				
IT0000034360	9,00% serie F 30- 6-1975/1999	105,00	100,50	94,50	90,45
IT0000114329	10,00% serie L 31-12-1979/1999	106,50	101,50	95,85	91,35
IT000114352	12,00% serie O 29-5-1981/2001	114,00	108,00	102,60	97,20
	CARIPLO - Cassa di Risparmio delle Province Lombarde				
	Fondiarie:				
IT0000018371	Cariplo OF - 6,00% cv 1-4-70/2006	105,15	102,15	94,63	91,93
IT0000050408	Cariplo OF -13,50% 1-11-1980/2000 1°	110,75	104,00	99,68	93,60
IT0000018421	Cariplo OF - 7,00% 1-10-1974/2000	105,17	101,67	94,65	91,50
IT0000018363	Cariplo OF - 6,00% 1-10-1969/2008	105,05	102,05	94,55	91,85
IT0000018355	Cariplo OF - 5,00% 2006	118,06	115,56	106,25	104,00
IT0000042215	Cariplo OF -9,00% 2001	106,74	102,24	96,07	92,02
	Agrarie				

DENOMINAZIONE DEI TITOLI					
Codice	TITOLI DI STATO	con cedola	senza cedola	Detratto il decimo	
				con cedola	senza cedola
IT0000056215	Cariplo CA - 12,00% 1-5-1980/99 1ª	109,57	103,57	98,61	93,21
IT0000058781	Cariplo CA - 16,50% 1-7-1981/2001 1ª	113,15	104,90	101,84	94,41
IT0000022381	Cariplo CA - 7,00% 119-1974/2004	105,33	101,83	94,80	91,65
IT0000022431	Cariplo CA - 6,00% 1-4-1972/2004	104,45	101,45	94,01	91,31
	Opere pubbliche				
IT0000044997	Cariplo OO.PP. - 12,00% 1-11-1979/99 ventennale	110,02	104,02	99,01	93,61
IT0000270550	Cariplo OO.PP. 2,35% ind. sem. 7-2-1991/2006 quind. 3°	102,46	100,11	92,21	90,09
IT0000272531	Cariplo OO.PP. 2,35% ind. sem. 6-3-1991/2006	102,46	100,11	92,21	90,10
IT0000022407	Cariplo OO.PP. 6,00% 1-10-1974/2003	105,09	102,09	94,58	91,88
IT0000022415	Cariplo OO.PP. 6,00%ex 5,00% 1-10-74/2033	105,65	102,65	95,09	92,39
IT0000022423	Cariplo OO.PP. 7,00% 1-4 -1975/2033	105,78	102,28	95,20	92,05
	Istituto Bancario S. Paolo di Torino				
IT0001233813	*5,10% 1-1-98/2003*	102,97	100,42	92,67	90,38
IT0001192506	*5,30% 1-1-98/2003*	102,96	100,31	92,66	90,28
IT0000018595	7,00% 2005	105,63	102,13	95,06	91,91
IT0000018603	9,00% 2010	109,55	105,05	98,60	94,55
IT0000018546	6,00% 2013	107,00	104,00	96,30	93,60
IT0000018579	5,00% 2015	117,50	115,00	105,75	103,50
IT0000018587	6,00% c.v. 2015	106,14	103,14	95,53	92,83
IT0000158623	10,20% 8-5-87/2002	106,59	101,49	95,93	91,34
IT0001192472	5,20% 1-1-98/2003 To 14	103,85	101,25	93,47	91,13
IT0001211496	5,39% 17-3-98/2010 To 15	108,11	105,41	97,29	94,87
IT0001223889	5,58% 5-5-98/2013 To 16	108,78	105,99	97,90	95,39
IT0000972148	1,35% ind. s 29/12/96/2010	96,15	94,80	86,54	85,32
IT0001242616	29/07/98/2002 To 4	96,37	96,37	86,73	86,73
IT0000562931	10,55% 1 - 1 96/2002 To 5	110,26	104,98	99,23	94,48

DENOMINAZIONE DEI TITOLI

Codice	TITOLI DI STATO	con cedola	senza cedola	Detratto il decimo	
				con cedola	senza cedola
IT0000566080	10,10% 1 -1 -96/2002 To 6	108,62	103,57	97,76	93,21
IT0000566098	10,35% 1 -1 -96/2002 To 6	114,46	109,28	103,01	98,35
IT0000568896	10,10% 1 -3-96/2002 To 7	109,65	104,60	98,69	94,14
IT0000570835	9,90% 1 -1-96/2003 To 7	109,59	104,64	98,63	94,18
IT0000916723	8,55% 1-10-96/2003 To 9	112,74	108,46	101,46	97,61
IT0000924644	7,85% 1-10-96/2003 To 9	107,71	103,78	96,93	93,40
IT0000564804	1,35% ind. s 29-12-95/2010 To 66	96,21	94,86	86,59	85,37
IT0001231189	0,81% ind t 2-6-98/2003	100,85	99,23	90,76	89,30
IT0000022506	6,00% OP 2006	105,50	102,50	94,95	92,25
IT0000022514	6,00% OP 2008	106,50	103,50	95,85	93,15
	Monte dei Paschi di Siena				
IT0000020211	5,00% 2006	102,88	100,38	92,59	90,34
IT0000020237	6,00% 2008	105,00	102,00	94,50	91,80
IT0001223186	4,65% 1-5-98/2003 15^	105,05	102,73	94,55	92,45
IT0001223202	5,00% 1-5-98/2008 16^	106,33	103,83	95,69	93,44
IT0000048865	10,00% 1° emissione 1 -2 -79//1999	106,40	101,40	95;76	91,26
IT0001230643	3,00% 17^ Eur ind 1- 98/2008	101,10	99,60	90,99	89,64
IT0000172434	2,00% 4^ ind. S 1-6-88/2001	102,23	100,23	92,01	90,21
IT0000170941	12,35% 1° " 1- 4 -88/2003	110,46	104,28	99,41	93,85
IT0000050028	10,00% 2° emissione 22.5.1979 / 1999	106,33	101,33	95,70	91,20
IT0000050184	10,00% 3° emissione 29-6-79/1999	104,15	99,15	93,74	89,24
IT0000182250	3,25% 3° emissione 1 -4-89/1999 ind. sem.	103,42	100,17	93,08	90,15
IT0000172434	2,60% 4° emissione 1 -6-88/2001 ind. sem.	103,03	100,43	92,73	90,39
IT0000044633	10,00% 5° emissione (1979-1999)	106,12	101,12	95,50	91,00
IT0001204913	5,00% 6° emissione 1-2 -98/2003	106,23	103,73	95,60	93,35
IT0000174752	12,30% 6° emissione (1988-2003)	111,15	105,00	100,03	94,50
IT0001204921	5,35% 7° emissione 1-2 -98/2008	108,33	105,66	97,50	95,09
IT0000170933	12,35% 7° emissione (1987-2002)	119,93	113,75	107,93	102,38
IT0000020229	12,25% cv 2006	106,13	100,00	95,51	90,00
IT0001282133	4,75% 43a 1-12-98/2005	105,57	103,19	95,01	92,87

DENOMINAZIONE DEI TITOLI					
Codice	TITOLI DI STATO	con cedola	senza cedola	Detratto il decimo	
				con cedola	senza cedola
IT0001282117	1,65% 44a 1-12-98/2005 ind. S	**102,91**	**101,26**	**92,62**	**91,13**
IT0000022928	7,00% OO.PP. 1-4-80/2001	**107,00**	**103,50**	**96,30**	**93,15**
IT0000046000	10,00% OO.PP. 2° emissione (1979-1999)	**106,55**	**101,55**	**95,90**	**91,40**
	MELIORCONSORZIO				
	Consorzio nazionale per il credito a medio e lungo termine				
IT0000022092	7,00% emissione H (1974-1999)	**107,25**	**103,75**	**96,53**	**93,38**

99A8656

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 13 ottobre 1999

Dollaro USA	1,0778
Yen giapponese	116,24
Dracma greca	328,80
Corona danese	7,4324
Corona svedese	8,7225
Sterlina	0,65180
Corona norvegese	8,3190
Corona ceca	37,010
Lira cipriota	0,57917
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,17
Zloty polacco	4,3837
Tallero sloveno	196,8319
Franco svizzero	1,5907
Dollaro canadese	1,5916
Dollaro australiano	1,6395
Dollaro neozelandese	2,0819
Rand sudafricano	6,5854

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A8685

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di varie confezioni della specialità medicinale per uso umano «Aseptil»

Estratto decreto n. 461 del 29 luglio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ASEPTIL, nella confezione polvere cutanea flacone da 50 g precedentemente registrata come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11334 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione:

principio attivo: acido usnico sale di rame; polimidazolidinilurea; al. cloroidrossiallantoinato.

Titolare A.I.C.: Maggioni S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Zambeletti S.n.c., Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 00867200156.

A.I.C. n. 034458036 (in base 10), 10VLFN (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Face laboratori farmaceutici S.r.l. - Via Albisola, 49 - 16163 Genova-Bolzaneto.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 462 del 29 luglio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ASEPTIL, nella confezione polvere cutanea 10 bustine da 0,5 g precedentemente registrata come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11334 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione:

principio attivo: acido usnico sale di rame; polimidazolidinilurea; al. cloroidrossiallantoinato.

Titolare A.I.C.: Maggioni S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Zambeletti S.n.c., Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 00867200156.

A.I.C. n. 034458051 (in base 10), 10VLG3 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: SmithKline Beecham S.p.a. - Via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 463 del 29 luglio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ASEPTIL, nella confezione polvere cutanea flacone da 20 g precedentemente registrata come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11334 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione:

principio attivo: acido usnico sale di rame; polimidazolidinilurea; al. cloroidrossiallantoinato.

Titolare A.I.C.: Maggioni S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Zambeletti S.n.c., Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 00867200156.

A.I.C. n. 034458024 (in base 10), 10VLF8 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Face laboratori farmaceutici S.r.l. - Via Albisola, 49 - 16163 Genova-Bolzaneto.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 464 del 29 luglio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ASEPTIL, nella confezione polvere cutanea una bustina da 0,5 g precedentemente registrata come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 11334 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione:

principio attivo: acido usnico sale di rame; polimidazolidinilurea; al. cloroidrossiallantoinato.

Titolare A.I.C.: Maggioni S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Zambeletti S.n.c., Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 00867200156.

A.I.C. n. 034458048 (in base 10), 10VLG0 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: SmithKline Beecham S.p.a. - via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate (Milano).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 465 del 29 luglio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ASEPTIL, nella confezione polvere cutanea flacone da 15 g precedentemente registrata come presidio medico-chirurgico con

numero di autorizzazione 11334 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione:

principio attivo: acido usnico sale di rame; polimidazolidinilurea; al. cloroidrossiallantoinato.

Titolare A.I.C.: Maggioni S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Zambeletti S.n.c., Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 00867200156.

A.I.C. n. 034458012 (in base 10), 10VLDW (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Face laboratori farmaceutici S.r.l. - Via Albisola, 49 - 16163 Genova-Bolzaneto.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Autorizzazione all'immissione in commercio di varie confezioni della specialità medicinale per uso umano «Bergamon Concentrato».

Estratto decreto n. 466 del 29 luglio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BERGAMON CONCENTRATO, con variazione della denominazione in «Benalcon», nella confezione «6» concentrato per soluzione cutanea flacone 1000 ml, precedentemente registrata come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 7451 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione:

principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Bergamon S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Farini, 5 - Roma, codice fiscale 04545381008.

A.I.C. n. 033743016 (in base 10), 105S58 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l. - Viale del Lavoro, 10 - 45100 Rovigo; Laboratorios Casen Fleet S.A. - Autovia De Logrono - Utebo - Zaragoza (Spagna).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 467 del 29 luglio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BERGAMON CONCENTRATO, con variazione della denominazione in «Benalcon», nella confezione «6» concentrato per soluzione cutanea flacone 5000 ml, precedentemente registrata come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 7451 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo numero 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione:

principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Bergamon S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Farini, 5 - Roma, codice fiscale 04545381008.

A.I.C. n. 033743028 (in base 10), 105S5N (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l. - Viale del Lavoro, 10 - 45100 Rovigo; Laboratorios Casen Fleet S.A. - Autovia De Logrono - Utebo - Zaragoza (Spagna).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Autorizzazione all'immissione in commercio di varie confezioni della specialità medicinale per uso umano «Bergamon Hospital».

Estratto decreto n. 468 del 29 luglio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BERGAMON HOSPITAL, con variazione della denominazione in «Benalcon», nella confezione «0,6» concentrato per soluzione cutanea flacone 1000 ml, precedentemente registrata come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 2548 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione:

principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Bergamon S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Farini, 5 - Roma, codice fiscale 04545381008.

A.I.C. n. 033743030 (in base 10), 105S5Q (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l. - Viale del Lavoro, 10 - 45100 Rovigo; Laboratorios Casen Fleet S.A. - Autovia De Logrono - Utebo - Zaragoza (Spagna).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 469 del 29 luglio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BERGAMON HOSPITAL, con variazione della denominazione in «Benalcon», nella confezione «0,6» concentrato per soluzione cutanea flacone 5000 ml, precedentemente registrata come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 2548 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione:

principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Bergamon S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Farini, 5 - Roma, codice fiscale 04545381008.

A.I.C. n. 033743042 (in base 10), 105S62 (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l. - Viale del Lavoro, 10 - 45100 Rovigo; Laboratorios Casen Fleet S.A. - Autovia De Logrono - Utebo - Zaragoza (Spagna).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Autorizzazione all'immissione in commercio di varie confezioni della specialità medicinale per uso umano «Bergamon Pronto».

Estratto decreto n. 470 del 29 luglio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BERGAMON PRONTO, con variazione della denominazione in «Benalcon», nella confezione «0,175» soluzione cutanea flacone 200 ml, precedentemente registrata come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 8753 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione:

principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Bergamon S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Farini, 5 - Roma, codice fiscale 04545381008.

A.I.C. n. 033743055 (in base 10), 105S6H (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l. - Viale del Lavoro, 10 - 45100 Rovigo; Laboratorios Casen Fleet S.A. - Autovia De Logrono - Utebo - Zaragoza (Spagna).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legisaltivo n. 539/1992.

Estratto decreto n. 471 del 29 luglio 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale BERGAMON PRONTO, con variazione della denominazione in «Benalcon», nella confezione «0,175» soluzione cutanea flacone 1000 ml, precedentemente registrata come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 8753 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione:

principio attivo: benzalconio cloruro.

Titolare A.I.C.: Bergamon S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Farini, 5 - Roma, codice fiscale 04545381008.

A.I.C. n. 033743067 (in base 10), 105S6V (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Esoform S.r.l. - Viale del Lavoro, 10 - 45100 Rovigo; Laboratorios Casen Fleet S.A. - Autovia De Logrono - Utebo - Zaragoza (Spagna).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kli Tear»

Estratto decreto n. 516 del 17 settembre 1999

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale KLI TEAR, nella confezione «1g/100ml collirio soluzione» 1 flacone 10 ml, precedentemente registrato come presidio medico-chirurgico con numero di autorizzazione 9299 e aventi le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 178/1991, con le specificazioni di seguito indicate.

Composizione:

principio attivo: polividone.

Titolare A.I.C.: Mode Brillen Kontakt Linsen S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in corso Rosselli, 66 - Torino, codice fiscale 06217850012.

A.I.C. n. 034488015 (in base 10), 10WHQH (in base 32).

Officine di produzione, confezionamento e controllo: Zeta farmaceutici S.p.a. - Via Galvani, 10 - Sandrigo (Vicenza).

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione non soggetto a prescrizione medica, ai sensi dell'art. 2, comma *a)*, ed art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992.

Le società titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dovranno comunicare al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza la data di inizio della commercializzazione.

Analoga comunicazione dovrà essere inviata alle associazioni rappresentative delle farmacie pubbliche e private, firmatarie dell'accordo di cui all'allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1989, n. 94, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 1989.

La comunicazione di cui al comma precedente dovrà avvenire almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita al pubblico della specialità medicinale in questione e comunque entro e non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I lotti prodotti anteriormente al presente decreto come presidio medico-chirurgico e aventi il numero di registrazione di cui alle premesse, potranno essere dispensati al pubblico fino al giorno precedente la data di cui al primo comma e comunque non oltre il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A partire dalla data di cui al primo comma del presente articolo potranno essere dispensati al pubblico solo le confezioni autorizzate come specialità medicinali con il presente decreto.

Nel caso di mancato adempimento, nei tempi previsti, di quanto disposto dal secondo comma di cui al presente decreto la possibilità di dispensazione al pubblico delle confezioni di presidio medico-chirurgico di cui alle premesse è fissata al quarantacinquesimo giorno successivo.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alle società titolari dell'A.I.C.

99A8444 - 99A8417 - 99A8448 - 99A8447- 99A8419 - 99A8443 - 99A8442 - 99A8422 - 99A8441 - 99A8421 - 99A8420 - 99A8446

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Humoferon»

Estratto provvedimento UAC/II/254/99 del 4 maggio 1999

Specialità: HUMOFERON.

Confezioni: 1 flaconcino 3 M.U. 1 ml - A.I.C. n. 027381019.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0029/003/W012.

Tipo modifica: modifica dei limiti del DNA residuo.

Modifica apportata: DNA residuo < 100pg/mL(4547CT/616).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8245

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Leucomax»

Estratto provvedimento UAC/II/292/99 del 5 maggio 1999

Specialità: LEUCOMAX.

Confezioni: 1 flac. 400 mcg + 1 f. solv. - A.I.C. n. 027961061.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0031/003/W008.

Tipo modifica: modifica processo di fabbricazione P.A.

Modifica apportata: metodo di produzione aggiornato per adeguarsi alle nuove conoscenze nella tecnologia e nell'esperienza di produzione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8246

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bio Insulin»

Estratto provvedimento UAC/II/347/99 del 10 maggio 1999

Specialità: BIO INSULIN.

Confezioni:

I cartucce 5 tubofiale 1,5 ml 100 U.I./ml - A.I.C. n. 025802289.

«I» 5 cartucce 3 ml 100 U.I./ml - A.I.C. n. 025802354.

Titolare A.I.C.: Lilly Deutschland GmbH.

Procedura mutuo riconoscimento: n. UK/H/0030/029/W024.

Tipo modifica: aggiunta di un nuovo impianto di produzione.

Modifica apportata:

impianti di produzione: Building 200 e Building 700.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8247

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eurocal D3»

Estratto provvedimento UAC/II/355/99 del 10 maggio 1999

Specialità: EUROCAL D3.

Confezioni:

46 bustine 500 mg/440 U.I. - A.I.C. n. 032840047.

30 bustine 500 mg/440 U.I. - A.I.C. n. 032840050.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble Tissues Italia S.p.a.

Procedura mutuo riconoscimento: n. FR/H/0103/002/W011.

Tipo modifica: var. periodicità controllo uniformità Vitamina D3.

Modifica apportata:

uniformità di contenuto della Vitamina D3: contenuto medio di Vitamina D3 in 10 saggi: ± 15% (test effettuato ogni 20 lotti con una periodicità minima di 5 volte l'anno).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A8248

Rettifica al comunicato concernente: «Provvedimento n. 41/1995 del 3 febbraio 1995» riguardante la specialità medicinale VIDEX.

Nella parte del comunicato «Provvedimento n. 41 del 3 febbraio 1995» relativo alla specialità medicinale per uso umano «Videx» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 37 del 14 febbraio 1995, alla pag. 28, seconda colonna, ove è indicato «... Composizione, limitatamente agli eccipienti: ......, Aroma di arancia ...», deve intendersi «... Composizione, limitatamente agli eccipienti: ......, Aroma di arancia mandarino».

99A8657

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Nomina del comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Italcontar Fiduciaria S.r.l., in l.c.a., in Niscemi.

Con decreto 5 ottobre 1999, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società Italcontar Fiduciaria S.r.l., in l.c.a., con sede legale in Niscemi (Caltanissetta) composto dai seguenti esperti:

dott.ssa Anna Maria Lovaglio, nata a Roma il 1° gennaio 1954, con funzioni di presidente;

dott.ssa Enrica Col, nata a Roma il 4 febbraio 1954;

dott.ssa Elisabetta Mosini, nata a Roma il 17 aprile 1955.

99A8532

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione denominata «Centro universitario europeo per i beni culturali», in Ravello.

Con decreto ministeriale 27 settembre 1999 è stato approvato il nuovo statuto dell'associazione denominata «Centro universitario europeo per i beni culturali», con sede in Ravello.

99A8533

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Modificazioni allo statuto sociale della Risparmio assicurazioni S.p.a., in Torino

Con provvedimento n. 1301 del 6 ottobre 1999 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Risparmio assicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 26 aprile 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 8 (Modifica del termine di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: entro il 30 aprile di ogni anno, ovvero entro il 30 giugno, qualora lo richiedano particolari esigenze; negli altri casi previsti dalla legge, entro il termine da questa stabilito); art. 22 (introduzione della possibilità di tenere le adunanze del consiglio di amministrazione in teleconferenza e videoconferenza: condizioni).

99A8616

Modificazioni allo statuto sociale della Gan Italia S.p.a., in Roma

Con provvedimento n. 1284 del 30 settembre 1999 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Gan Italia S.p.a., con la modifica deliberata in data 28 aprile 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relativa all'art. 11: (Modifica del termine di approvazione del bilancio, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce il bilancio stesso, con possibilità di prorogare tale termine al 30 giugno al verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 173/1997).

99A8617

Modificazioni allo statuto sociale della Levante Norditalia S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, in Milano

Con provvedimento n. 1281 del 30 settembre 1999 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Levante Norditalia S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, con la modifica deliberata in data 30 aprile 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relativa all'art. 4: (Integrazione dell'oggetto sociale con lo svolgimento di attività connessa o complementare di elaborazione dati per conto delle società del gruppo, con esclusione di ogni attività riservata agli iscritti ad albi professionali).

99A8618

Modificazioni allo statuto sociale della Ticino - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., in Roma

Con provvedimento n. 1280 del 30 settembre 1999 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Ticino - Compagnia italiana di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con la modifica deliberata in data 27 aprile 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relativa all'art. 8: (Modalità di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, con possibilità di prorogare tale termine al 30 giugno quando particolari esigenze lo richiedano, ovvero qualora l'attività riassicurativa sia esercitata in misura rilevante).

99A8622

Modificazioni allo statuto sociale della Sara assicurazioni S.p.a. - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile club d'Italia, in Roma.

Con provvedimento n. 1279 del 30 settembre 1999 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Sara assicurazioni S.p.a. - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile club d'Italia, con la modifica deliberata in data 30 aprile 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relativa all'art. 9: (Modifica delle modalità di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio — entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale — e per altre finalità.

99A8623

Modificazioni allo statuto sociale della Assicuratrice milanese Compagnia di assicurazioni S.p.a., in Assago

Con provvedimento n. 1285 del 30 settembre 1999 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Assicuratrice milanese - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con la modifica deliberata in data 27 aprile 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relativa all'art. 23: (Modifica dei termini di compilazione ed approvazione del bilancio di esercizio, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 173/1997).

99A8624

Modificazioni allo statuto sociale della Europ Assistance Italia S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 1300 del 6 ottobre 1999 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Europ Assistence Italia S.p.a., con le modifiche deliberate in data 27 aprile 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 16 (Introduzione della possibilità di tenere le adunanze del consiglio di amministrazione per teleconferenza e videoconferenza: condizioni); art. 20 (Modifica del termine di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: entro il 30 aprile di ogni anno, con possibilità di prorogare tale termine al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano, ovvero, negli altri casi previsti dalla legge, entro il termine da questo stabilito).

99A8628

Modificazioni allo statuto sociale della Ala Service assicurazioni S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 1278 del 30 settembre 1999 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Ala service assicurazioni S.p.a., con la modifica deliberata in data 30 aprile 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relativa all'art. 9: (Modifica delle modalità di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio — entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale — e per ulteriori finalità).

99A8629

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.